



UNIVERSITÀ DEL SALENTO

DIPARTIMENTO DI SCIENZE GIURIDICHE

CORSO DI LAUREA TRIENNALE IN DIRITTO E MANAGEMENT
DELLO SPORT

TESI DI LAUREA IN

DIRITTO INTERNAZIONALE DELLO SPORT

IL SISTEMA ANTIDOPING INTERNAZIONALE NEL TENNIS: IL CASO SINNER

RELATORE:

Chiar.mo Prof. Saverio Di Benedetto

LAUREANDO:

Sebastiano De Nuccio

Matricola n° 20088775

ANNO ACCADEMICO 2025/2026

INDICE

CAPITOLO PRIMO

IL SISTEMA ANTIDOPING NEL TENNIS INTERNAZIONALE

1. Il Doping: storia e implicazioni etico-giuridiche
2. La WADA e il Codice Mondiale Antidoping
3. Il sistema antidoping nel tennis: l'ITIA e il Tennis Anti Doping Programme (TADP)

CAPITOLO SECONDO

IL CASO SINNER: ANALISI GIURIDICA E PROCEDURALE

1. Analisi e ricostruzione dei fatti
2. Le accuse dell'ITIA
3. Le argomentazioni della difesa
4. Casi precedenti simili e parere degli esperti
5. La discussione del caso e la decisione del Tribunale Indipendente

CAPITOLO TERZO

IL RUOLO DEL TAS E DELLA WADA NEL CASO SINNER: PROFILI PROCEDURALI E IMPLICAZIONI SISTEMICHE

1. Il TAS/CAS e l'ICAS: storia, funzioni e profili organizzativi
2. L'appello della WADA al TAS e le regole della procedura arbitrale d'appello

3. L'accordo tra Sinner e la WADA

4. Profili applicativi ed evolutivi del caso Sinner

CAPITOLO I

IL SISTEMA ANTIDOPING NEL TENNIS INTERNAZIONALE

SOMMARIO: 1. Il Doping: storia e implicazioni etico-giuridiche. – 2. La WADA e il Codice Mondiale Antidoping. – 3. Il sistema antidoping nel tennis: l'ITIA e il Tennis Anti Doping Programme (TADP).

1. *Il Doping: storia e implicazioni etico-giuridiche*

Il fenomeno del doping rappresenta, da sempre, una delle sfide più complesse per le istituzioni sportive internazionali. Nella sua accezione moderna, il termine doping indica il ricorso a sostanze e metodi proibiti al fine di alterare le prestazioni sportive dell'atleta. Le teorie circa l'etimologia del termine sono numerose: secondo alcuni studiosi esso deriverebbe dal termine finnico *dop*, una miscela utilizzata in passato per migliorare le prestazioni dei cavalli; secondo altri, invece, le sue origini andrebbero ricercate nella *dope*, una bevanda africana ad alto tasso alcolico, o nella *doop*, un miscuglio somministrato nel XVII secolo agli operai impegnati nella costruzione dell'attuale New York.¹ Le prime manifestazioni di pratiche dopanti, tuttavia, risalgono a molti secoli prima. Già nell'Antica Grecia e nell'Antica Roma gli atleti facevano ricorso a sostanze e preparati che, seppur rudimentali, erano in grado di influire sulle loro prestazioni attraverso effetti disinibitori, ansiolitici o anabolizzanti.² È solo in epoca moderna, però, che il fenomeno ha assunto

¹ GIURIDICAMENTE. *Cosa si intende col termine Doping?*, <https://www.giuridicamente.com/it/cosa-si-intende-col-termine-doping/> consultato il 21/10/2025

proporzioni tali da destare una seria preoccupazione per la salute degli atleti e per l'integrità delle competizioni. Risale al 1896 il primo decesso accertato riconducibile all'uso di sostanze dopanti: il ciclista Arthur Linton morì durante una gara a causa di un arresto cardiaco provocato da un'overdose di stimolanti.³ Da quel momento il doping ha conosciuto una diffusione sempre più ampia. Ciò ha costretto le istituzioni sportive internazionali e gli ordinamenti nazionali a intervenire per tutelare non solo la salute degli sportivi, ma anche i principi etici e di lealtà alla base del Movimento Olimpico ideato da Pierre de Coubertin alla fine del XIX secolo. La lotta al doping non risponde, quindi, ad una *ratio* univoca bensì si fonda su tre punti cardine che tanto le normative sportive quanto quelle statali intendono salvaguardare.

In primo luogo, infatti, le norme anti-doping mirano a tutelare la salute degli atleti cercando di prevenire e di reprimere il ricorso a tale pratica così come specificato anche, nel nostro ordinamento, dall'art. 1, comma 1 della legge n. 376/2000⁴ secondo cui «l'attività sportiva è diretta alla promozione della salute individuale e collettiva ... Ad essa si applicano i controlli previsti dalle vigenti normative in tema di tutela della salute ... e non può essere svolta con l'ausilio di tecniche, metodologie e sostanze di qualsiasi natura che possano mettere in pericolo l'integrità psicofisica degli atleti».⁵ Tale principio è stato richiamato di recente dalla legge costituzionale n. 1/2023 che ha modificato l'art. 33 della Costituzione⁶ specificando, al comma 7, che «la Repubblica riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell'attività sportiva in tutte le sue forme» constatando, di fatto, la connessione tra sport e salute, sia fisica che mentale, e il suo rilievo costituzionale. Nel nostro ordinamento, inoltre, il ricorso alla pratica del doping costituisce un reato punito dall'art. 586 bis del Codice penale con la multa e con la reclusione da tre mesi a tre anni. Tale norma prevede più condotte incriminate tra cui il procurare ad altri, la somministrazione, l'assunzione o il favorire l'utilizzo

³ RUBENNI M. G., *Il doping. Definizione, aspetti normativi, classi di sostanze vietate*, https://www.simg.it/Riviste/rivista_simg/2006/05_2006/7.pdf consultato il 21/10/2025

⁴ Legge 14 dicembre 2000, n. 376 "Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping"

⁵ COCCIA M., 2010, *La lotta internazionale contro il doping*, in GREPPI E., VELLANO M., a cura di, *Diritto internazionale dello sport*, Giappichelli Editore, Torino, p. 207

⁶ Legge costituzionale 26 settembre 2023 n. 1 "Modifica all'articolo 33 della Costituzione, in materia di attività sportiva"

di farmaci o di sostanze biologicamente o farmacologicamente attive, tra quelle previste dalla legge, che non siano giustificati da condizioni patologiche e siano idonei a modificare le condizioni psicofisiche o biologiche dell'organismo. Affinché possa configurarsi il reato di doping, tuttavia, è necessario che la condotta venga posta in essere dall'agente al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti o al fine di modificare i risultati dei controlli sull'uso di tali sostanze.⁷ La peculiarità di tale disposizione risiede nella volontà del legislatore di sanzionare penalmente colui che reca un danno alla propria integrità psicofisica, il che rappresenta un *unicum* nel nostro ordinamento visto che altre condotte autolesive, diverse dal doping, non sono sanzionate dal legislatore.

Come abbiamo appena visto, l'alterazione delle prestazioni agonistiche, a seguito del ricorso a sostanze o metodi dopanti, rappresenta un'altra questione non irrilevante nella normativa antidoping in quanto mina un ulteriore principio cardine che essa intende tutelare ovvero quello dell'uguaglianza competitiva. Le prime norme antidoping, di fatto, sono nate proprio per lo scopo di salvaguardare la correttezza delle competizioni e per garantire pari condizioni di partenza tra gli atleti tutelando il loro diritto ad affrontare avversari "puliti" e leali.⁸ Se così non fosse si metterebbe in pericolo non solo l'integrità delle competizioni ma anche l'intero sistema economico che ruota attorno ad esse e che vede coinvolti non solo i fan e gli spettatori ma anche altri attori quali sponsor, media, investitori ed emittenti televisive con un impatto non indifferente sull'economia dei vari *stakeholders*.

Nelle normative antidoping, infine, si riscontra un'ultima *ratio legis* riconducibile a questioni di tipo perlopiù etico. Alcune sostanze vietate, come le sostanze cannabinoidi, sono proibite non tanto per il loro impatto sulla correttezza delle competizioni o sulla salute degli atleti bensì per evitare, ad esempio, cattivi esempi per i giovani e quindi per i futuri atleti. Allo stesso modo rientrano tra le sostanze proibite alcuni farmaci come i diuretici che, pur non alterando le prestazioni

⁷ MIGLIETTA A., *Il Doping: un fenomeno complesso*, in CONI.IT, https://www.coni.it/images/rivistadirittoportivo/ultime_novita/2025/IL_DOPING_UN_FENOMENO_COMPLESSO.pdf consultato il 07/11/2025

⁸ COCCIA M., 2010, *La lotta internazionale contro il doping*, in GREPPI E., VELLANO M., a cura di, *Diritto internazionale dello sport*, Giappichelli Editore, Torino, p. 211

degli atleti, possono mascherare ai controlli antidoping l'assunzione di ulteriori sostanze vietate mettendo in pericolo, indirettamente, il principio della lealtà sportiva. Alla luce di quanto esposto, la normativa antidoping si fonda dunque su una triplice ratio - sportiva, sanitaria ed etica - che riflette la volontà delle istituzioni sportive di preservare l'integrità, la salute e i valori morali dello sport.⁹

2. *La WADA e il Codice Mondiale Antidoping*

L'evoluzione del fenomeno del doping nel secolo scorso ha raggiunto livelli tali da mobilitare le istituzioni sportive internazionali e la comunità internazionale degli Stati per lottare contro la diffusione di tali pratiche al fine di tutelare la salute degli atleti e l'integrità delle competizioni sportive. A tal fine, il 10 novembre 1999, a Losanna, venne creata la *World Anti Doping Agency* (WADA) ovvero una fondazione di diritto privato svizzero con sede centrale a Montreal a composizione mista, governativa e non governativa. La sua istituzione fu prevista a seguito di una conferenza internazionale promossa dal Comitato Olimpico Internazionale (CIO) nel febbraio dello stesso anno alla quale hanno preso parte numerosi Stati, la Commissione europea e le organizzazioni sportive internazionali. L'obiettivo della conferenza era quello di istituire, con un trattato, un'organizzazione internazionale governativa per la lotta al doping. Tuttavia, il processo di predisposizione e ratifica di un trattato internazionale richiedeva tempi piuttosto lunghi motivo per cui si decise, durante tale conferenza, di dare vita a un'organizzazione di natura giuridica privatistica composta e finanziata dagli Stati e dalle organizzazioni sportive. A livello di governance, gli organi più importanti della WADA sono:

⁹ COCCIA M., 2010, *La lotta internazionale contro il doping*, in GREPPI E., VELLANO M., a cura di, *Diritto internazionale dello sport*, Giappichelli Editore, Torino, pp. 213-214

– *Foundation Board*: è il massimo organo decisionale dell'Agenzia e si compone di 42 membri tra cui 20 rappresentanti del Movimento Olimpico (di cui 4 rappresentanti degli atleti nominati dal Movimento Olimpico e altri 2 dal Consiglio degli Atleti della WADA), 20 rappresentanti delle Autorità Pubbliche (tra cui 2 rappresentanti delle NADO), oltre a un Presidente e a un Vicepresidente indipendenti. I membri sono nominati dai rispettivi gruppi di appartenenza;

– *Executive Committee*: è composto da 16 membri tra cui 5 membri indipendenti (Presidente e Vicepresidente WADA più altri tre membri proposti dalle Autorità Pubbliche e dal Movimento Olimpico, esaminati dal Comitato per le nomine e nominati dal Consiglio Direttivo), 5 rappresentanti del Movimento Olimpico (di cui uno rappresentante di un atleta), 5 rappresentanti delle Autorità Pubbliche e il *Chair* del Consiglio degli Atleti (AC). Esso è delegato dal *Board* alla gestione dell'Agenzia, allo svolgimento delle attività previste e all'amministrazione del patrimonio nonché all'adozione di tutti i provvedimenti che non sono riservati al *Board* dalla legge o dallo statuto WADA;

– 5 Comitati Speciali Permanenti istituiti dal *Board* tra i quali rientrano i già citati *Athlete Council* (AC) e il Comitato per le nomine (*Nominations Committee*) oltre all'*Independent Ethics Board*, al *Compliance Review Committee* e al *Risk and Audit Committee*¹⁰.

Il prodotto più rilevante del lavoro svolto dalla WADA lo si è avuto qualche anno dopo la sua fondazione, nel marzo 2003, con l'emanazione del Codice mondiale antidoping (*Code*) a seguito della Conferenza di Copenaghen alla quale parteciparono nuovamente gli Stati e le istituzioni sportive. Nel luglio dello stesso anno tale codice è stato recepito dal CIO e, nel giro di un anno, anche dai Comitati olimpici nazionali (NOCs) e da quasi tutte le federazioni sportive internazionali (IFs).¹¹ Un ulteriore punto di svolta nella lotta al doping lo si è avuto il 19 ottobre 2005 con l'adozione da parte dell'UNESCO della *International Convention Against Doping in Sport* entrata in vigore il 1° febbraio 2007 e ratificata, ad oggi, da ben 192

¹⁰ WADA. *Governance*, <https://www.wada-ama.org/en/who-we-are/governance> consultato il 05/11/2025

¹¹ COCCIA M., 2010, *La lotta internazionale contro il doping*, in GREPPI E., VELLANO M., a cura di, *Diritto internazionale dello sport*, Giappichelli Editore, Torino, pp. 178-179

Stati divenendo il secondo trattato UNESCO più ratificato. L'obiettivo di tale Convenzione è quello di uniformare le normative, i regolamenti e le regole antidoping a livello internazionale al fine di salvaguardare l'equità delle competizioni sportive e la sicurezza degli atleti.¹² Il punto più rilevante di questa Convenzione riguarda il riconoscimento e il valore che essa attribuisce alla WADA e al Codice Mondiale Antidoping. Essa, infatti, recepisce al suo interno molteplici disposizioni e principi sanciti dal *Code* tra cui, in particolare modo, la lista delle sostanze e dei metodi proibiti. Tuttavia, non si può affermare che la Convenzione UNESCO recepisce il Codice nel suo complesso, rendendolo quindi vincolante per gli Stati, in quanto esso viene richiamato a scopo informativo e non è parte integrante della Convenzione.¹³

Una delle peculiarità del *Code* della WADA risiede nell'assenza di una definizione astratta di doping il quale viene definito esclusivamente come il verificarsi di una o più violazioni delle norme antidoping stabilite dagli articoli dal 2.1 al 2.11 del codice stesso.¹⁴ Di fatto, l'art. 2 del *Code* si preoccupa di definire le circostanze e i comportamenti rilevanti che costituiscono violazioni delle norme antidoping. Gli atleti e gli altri soggetti ad essi collegati sono tenuti a conoscere ciò che costituisce una violazione di tali norme nonché le sostanze e i metodi proibiti inclusi nell'apposita lista.¹⁵ Secondo quanto stabilito da tale articolo, costituiscono violazioni delle norme antidoping: la presenza di una sostanza proibita o dei suoi metaboliti nel campione di un atleta, l'uso o il tentato uso da parte di un atleta di una sostanza o metodo proibiti, l'elusione, il rifiuto o la mancata sottoposizione alla raccolta del campione, la mancata comunicazione dei luoghi di reperibilità e permanenza (*Whereabouts*), la manomissione o la tentata manomissione del controllo antidoping, il possesso di una sostanza o un metodo proibiti da parte dell'atleta o di un membro del personale di supporto, il traffico o il tentato traffico di una sostanza o un metodo proibiti, la somministrazione o tentata somministrazione di una sostanza

¹² UNESCO, *International Convention against Doping in Sport*, <https://www.unesco.org/en/convention-against-doping-sport> consultato il 02/11/2025

¹³ COCCIA M., 2010, *La lotta internazionale contro il doping*, in GREPPI E., VELLANO M., a cura di, *Diritto internazionale dello sport*, Giappichelli Editore, Torino, pp. 182-183

¹⁴ WADA, *World Anti-Doping Code*, 2021, art. 1

¹⁵ Si faccia riferimento all'art. 4 del Codice Mondiale Antidoping

proibita, la complicità o la tentata complicità (assistenza, incoraggiamento, favoreggiamento, istigazione...), l'associazione, da parte di un atleta o di un'altra persona, con un membro del personale di supporto dell'atleta che sia soggetto a sospensione per violazioni antidoping o per condotte vietate correlate e, infine, qualunque atto volto a scoraggiare, intimidire o minacciare chi segnala in buona fede possibili violazioni antidoping.¹⁶

Tra le violazioni definite da tale articolo possiamo evidenziare come la violazione di cui all'art. 2.1, ovvero la presenza di una sostanza proibita nel campione di un atleta, sia la più frequente. Essa, inoltre, è assoggettata a un regime di *strict liability* ovvero a una responsabilità oggettiva assoluta in capo all'atleta che, nel corso di una gara, è risultato positivo a una sostanza proibita. Ciò comporta, ai sensi dell'art. 9 del *Code*, l'annullamento automatico del risultato di gara e l'inammissibilità di eventuali prove liberatorie, norme motivate dalla supposizione che l'atleta ha comunque avuto un vantaggio illecito sugli altri concorrenti. Il *Code* prevede, inoltre, anche una forma di responsabilità oggettiva relativa in riferimento alla sanzione aggiuntiva consistente nella squalifica delle competizioni per un determinato periodo. In questo caso l'atleta può fornire una prova liberatoria puntando ad evitare il periodo di squalifica, in assenza di colpa o negligenza, o a una sua riduzione fino alla metà del periodo previsto se l'atleta dimostra l'assenza di una significativa colpa o negligenza. In ogni caso l'atleta deve comunque dimostrare dettagliatamente e in concreto le modalità con le quali egli sia entrato in contatto con la sostanza proibita.¹⁷ Come vedremo, sarà proprio l'applicazione concreta di tale principio ad assumere un ruolo centrale nel caso Sinner, oggetto di analisi nel capitolo seguente.

¹⁶ WADA, *World Anti-Doping Code*, 2021, art. 2.1-2.11

¹⁷ COCCIA M., 2010, *La lotta internazionale contro il doping*, in GREPPI E., VELLANO M., a cura di, *Diritto internazionale dello sport*, Giappichelli Editore, Torino, pp. 204-205

3. *Il sistema antidoping nel tennis: l'ITIA e il Tennis Anti Doping Programme (TADP)*

Le norme contenute nel codice WADA, come abbiamo visto, cercano di tutelare la salute degli sportivi e l'integrità delle competizioni. Tuttavia, il Codice WADA rappresenta il quadro normativo globale della lotta al doping, pertanto necessita di meccanismi applicativi specifici nei singoli sport. Nel caso del tennis professionistico, tale funzione è svolta dall'International Tennis Integrity Agency (ITIA). L'ITIA è un organismo indipendente istituito nel 2021 da ATP e WTA, rispettivamente organi di governo mondiali del tennis professionistico maschile e femminile, dai tornei del Grand Slam e dall'International Tennis Federation (ITF). Essa ha incorporato la precedente Tennis Integrity Unit (TIU) istituita nel 2008 a seguito di alcune indagini su una serie di partite truccate.¹⁸ Si tratta di un'organizzazione non governativa e senza scopo di lucro con sede a Londra, nel Regno Unito. Tra i compiti dell'ITIA vi sono la promozione, il miglioramento e la salvaguardia dell'integrità degli eventi tennistici in tutto il mondo ponendo particolare attenzione ai fenomeni del doping e della corruzione per i quali ha emanato degli appositi programmi volti alla loro disciplina ovvero il *Tennis Anti-Corruption Program* (TACP) e il *Tennis Anti-Doping Programme* (TADP).¹⁹ A livello organizzativo, l'ITIA è governata da un *Board* esecutivo composto dal Presidente e da altri 8 membri di cui 4 nominati rispettivamente da ATP, WTA, ITF e dal *Grand Slam Board* in loro rappresentanza e da altri 4 membri indipendenti. Il ruolo del Board è quello di supervisionare il lavoro dell'ITIA e garantire che l'organizzazione disponga di una strategia chiara e delle risorse necessarie per attuarla. Il *Board* è inoltre affiancato, nello svolgimento dei suoi compiti, da tre comitati:

¹⁸ UBITENNIS. *C'è un nuovo organo contro la corruzione nel tennis*, <https://www.ubitennis.com/blog/2020/12/17/ce-un-nuovo-organo-contro-la-corruzione-nel-tennis/> consultato il 28/10/2025

¹⁹ ITIA. *About*, <https://www.itia.tennis/about/> consultato il 28/10/2025

- *Audit Committee*: supervisiona il bilancio annuale e si occupa delle attività di controllo interno;
- *Remuneration & Nomination Committee*: si occupa della nomina del CEO e dei membri indipendenti del *Board* nonché delle loro retribuzioni;
- *Rules Committee*: si riunisce annualmente per la discussione dell'applicazione, interpretazione e sviluppo delle normative del TACP e del TADP. Esso formula inoltre raccomandazioni al *Board* e fornisce pareri su questioni di particolare interesse.²⁰

L'ITIA, quindi, così come precisato dall'articolo 1.1.7 del TADP, è stata delegata dall'ITF a svolgere tutte le attività inerenti ai controlli antidoping, tra le quali rientrano la pianificazione dei test, la raccolta dei *whereabouts*, la conduzione delle indagini e il perseguimento delle presunte violazioni al TADP comprese le udienze di primo grado e gli appelli. L'attività antidoping dell'ITIA si svolge in conformità con quanto previsto dal *Code* della WADA e dagli Standard Internazionali²¹ così come dimostrato dall'art. 4 del Programma che effettua un richiamo all'art. 4.1 del *Code* contenente la lista delle sostanze e dei metodi proibiti che è diffusa e costantemente aggiornata dalla WADA.

I destinatari delle norme contenute nel TADP sono individuati nei tennisti con classifica ATP/WTA e nei giocatori registrati presso l'ITF assieme al relativo personale di supporto, nonché in ogni altra persona che è soggetta, a vario titolo all'autorità dell'ATP, della WTA, dell'ITF o di una qualsiasi associazione nazionale o di qualsiasi organizzazione affiliata ad un'associazione nazionale. Tale programma si applica, inoltre, anche all'ITF, ITIA, ATP, WTA e Grand Slam e ai rispettivi membri dei Consigli di amministrazione, dirigenti, funzionari e ai dipendenti coinvolti nei controlli antidoping.²²

Ogni giocatore è soggetto al Programma fino a quando non dà comunicazione scritta del proprio ritiro all'ITIA, all'ITF e all'ATP/WTA nel caso di atleti di livello

²⁰ ITIA. 2024 *Annual Review*, <https://www.itia.tennis/media/ommjl12w/itia-annual-review-2024.pdf> consultato il 04/11/2025

²¹ INTERNATIONAL TENNIS INTEGRITY AGENCY, 2025, *Tennis Anti-Doping Programme*, artt. 1.1.3 – 1.1.4

²² INTERNATIONAL TENNIS INTEGRITY AGENCY, 2025, *Tennis Anti-Doping Programme*, art. 1.2

internazionale o, in caso di atleti di livello nazionale, alla propria Federazione Nazionale e alla rispettiva Organizzazione Nazionale Antidoping (NADO).²³

L'ITIA e la WADA sono state coinvolte, nel corso del 2024, nel caso che ha visto il tennista italiano Jannik Sinner risultare positivo al Clostebol, una sostanza proibita dal *Code*, dando vita a un procedimento disciplinare dapprima innanzi a un Tribunale Indipendente e successivamente innanzi al Tribunale Arbitrale dello Sport (TAS) di Losanna a seguito dell'impugnazione²⁴, da parte della WADA, della decisione del Tribunale Indipendente che assolveva pienamente il giocatore da qualsiasi violazione del TADP.

La decisione del Tribunale Indipendente, il procedimento arbitrale innanzi al TAS e il successivo accordo raggiunto tra la WADA e il giocatore saranno oggetto di approfondimento nei successivi capitoli.

²³ INTERNATIONAL TENNIS INTEGRITY AGENCY, 2025, *Tennis Anti-Doping Programme*, art. 1.4.1

²⁴ INTERNATIONAL TENNIS INTEGRITY AGENCY, 2025, *Tennis Anti-Doping Programme*, art. 1.1.5

CAPITOLO II

IL CASO SINNER: ANALISI GIURIDICA E PROCEDURALE

SOMMARIO: 1. Analisi e ricostruzione dei fatti. – 2. Le accuse dell'ITIA. – 3. Le argomentazioni della difesa. – 4. Casi precedenti simili e parere degli esperti. – 5. La discussione del caso e la decisione del Tribunale Indipendente.

1. *Analisi e ricostruzione dei fatti*

Uno dei procedimenti per doping che ha scosso maggiormente le organizzazioni sportive e l'opinione pubblica riguarda il caso giuridico che ha coinvolto il tennista italiano Jannik Sinner dopo essere risultato positivo ai metaboliti del Clostebol ovvero uno steroide anabolizzante vietato dalla normativa antidoping. L'uso di tale steroide è proibito dal *Code* in quanto attiva una serie di processi e reazioni che portano alla sintesi di nuove proteine con effetti benefici sia sulla massa muscolare sia sul processo di sintesi di nuove cellule epiteliali nel caso di ferite.²⁵

Tale questione ha dato vita a un procedimento innanzi a un Tribunale Indipendente amministrato da Sport Resolutions ovvero un'organizzazione indipendente e senza scopo di lucro, con sede a Londra, che si occupa della risoluzione delle controversie in ambito sportivo. Essa opera a livello globale e offre servizi di mediazione, arbitrato e investigazione oltre a ricoprire il ruolo di tribunale

²⁵ GEOPOP. *Cos'è il clostebol, lo steroide anabolizzante del caso Sinner*, <https://www.geopop.it/cose-il-clostebol-lo-steroido-anabolizzante-del-caso-sinner/> consultato il 28/11/2025

indipendente²⁶ nelle questioni ad essa devolute dagli statuti e dai regolamenti delle organizzazioni sportive internazionali. Nel caso in oggetto, tale circostanza è prevista esplicitamente dall'art. 8.1 del TADP al quale il tennista italiano è soggetto in qualità di giocatore del circuito ATP. Al termine di tale procedimento che ha visto contrapposti l'ITIA e Jannik Sinner, il Tribunale Indipendente amministrato da Sport Resolutions si è pronunciato sulla questione con la decisione SR 250/2024 di seguito esaminata.

Prima di effettuare un'analisi giuridica della decisione occorre, tuttavia, effettuare dapprima un'analisi dei fatti a seguito dei quali il tennista altoatesino è risultato positivo al Clostebol.

Secondo quanto si evince dalla decisione, il 12 febbraio 2024, il signor Umberto Ferrara, preparatore atletico del giocatore, ha acquistato presso una farmacia di Bologna uno spray con marchio *Trofodermin*, un farmaco contenente la sostanza vietata ovvero il Clostebol. Tale circostanza è stata provata attraverso l'estratto conto bancario del sig. Ferrara.

All'inizio di marzo 2024 il giocatore stava gareggiando a Indian Wells, negli Stati Uniti, accompagnato, tra gli altri, dal preparatore Ferrara e dal fisioterapista Giacomo Naldi. Quest'ultimo, la mattina del 3 marzo 2024, ha provato di essersi procurato un taglio al dito mignolo della mano con un bisturi dopo aver frugato nella borsa medica e di aver subito provveduto al suo bendaggio. Sinner è venuto a conoscenza dell'infortunio del fisioterapista la sera del 3 marzo durante una seduta chiedendo subito al sig. Naldi se avesse utilizzato qualcosa per curare il taglio e ricevendo risposta negativa.

In data 5 marzo 2024, dopo aver rimosso il bendaggio, il preparatore Ferrara ha suggerito a Naldi l'utilizzo del Trofodermin per trattare la ferita in virtù delle sue capacità cicatrizzanti. Secondo quanto si evince dagli atti, Naldi ha ammesso di non aver controllato il contenuto dello spray sostenendo di non essere a conoscenza del fatto che esso conteneva Clostebol. Inoltre, si evince che Sinner non era a conoscenza né del possesso dello spray da parte di Ferrara né del suo utilizzo da parte del fisioterapista che è avvenuto esclusivamente nel bagno privato del sig.

²⁶ SPORT RESOLUTIONS, *About us*, <https://www.sportresolutions.com/about/sport-resolutions> consultato il 28/11/2025

Ferrara ogni mattina tra il 5 e il 13 marzo 2024. Nello stesso periodo il fisioterapista ha svolto una serie di trattamenti non utilizzando guanti sull'atleta il quale soffre di una condizione della pelle chiamata Dermatite Psoriasiforme che causa prurito e che spesso porta l'atleta a grattarsi e a procurarsi piccoli tagli e piaghe su schiena e piedi.

Il primo campione di urine è stato raccolto il 10 marzo 2024 al termine di un incontro disputato durante il Master 1000 di Indian Wells risultando positivo per il metabolita Clostebol in una concentrazione di 121 pg/ml. Un esito simile lo si è avuto anche nel successivo campione datato 18 marzo 2024 ed eseguito al di fuori dalla competizione dal quale si è rilevata la presenza dei metaboliti del Clostebol nella misura di 122 pg/ml.²⁷

In data 4 aprile 2024, l'ITIA ha notificato al giocatore la positività ai metaboliti del Clostebol nel primo campione datato 10 marzo 2024 sospendendolo provvisoriamente ai sensi dell'articolo 7.12.1 del TADP. Lo stesso giorno, il giocatore, ha prodotto una memoria difensiva richiedendo, con istanza urgente, la revoca della sospensione che è stata accolta dal Presidente del Tribunale sulla base degli elementi acquisiti. Allo stesso modo, in data 17 aprile 2024, è stata nuovamente notificata al giocatore la positività al secondo campione raccolto il 18 marzo 2024 provvedendo, di nuovo, alla sua sospensione. Lo stesso giorno, i legali di Jannik Sinner hanno prodotto una seconda istanza urgente di revoca del provvedimento accolta dal Tribunale il 24 aprile successivo rilevando che qualsiasi eventuale squalifica sarebbe stata eliminata in virtù dell'art. 10.5 del TADP che prevede l'eliminazione del periodo di squalifica nel caso in cui il giocatore dimostri di non avere alcuna colpa o negligenza per la violazione delle norme antidoping.²⁸

Nei mesi successivi l'ITIA ha interrogato il giocatore e il suo staff oltre a richiedere ulteriori pareri scientifici a due esperti indipendenti. Il 29 maggio 2024 il giocatore ha replicato agli avvisi ricevuti il 4 e il 17 aprile. Il giorno successivo l'ITIA, esaminata la memoria difensiva, ha inoltrato al giocatore una notifica di accusa sostenendo la violazione dell'art. 2.1 e/o dell'art. 2.2 del TADP.

²⁷ ITIA, SR 250/2024, punti 32-47, <https://www.itia.tennis/media/yzgd3xoz/240819-itia-v-sinner.pdf> consultato il 28/11/2025

²⁸ INTERNATIONAL TENNIS INTEGRITY AGENCY, 2025, *Tennis Anti-Doping Programme*, art. 10.5

Il giocatore ha replicato all'accusa producendo, il 19 giugno successivo, una memoria difensiva con la quale ha spiegato dettagliatamente le circostanze che hanno causato la positività ai precedenti test richiedendo la chiusura del procedimento senza alcuna sanzione per assenza di colpa o negligenza o, in subordine, con una sanzione ridotta per assenza di colpa o negligenza significativa.²⁹

2. *Le accuse dell'ITIA*

Le accuse mosse dall'ITIA nei confronti del giocatore fanno riferimento alla violazione di due articoli del TADP già esaminato nel capitolo precedente. Nello specifico l'Agenzia ha contestato al giocatore la violazione dell'art. 2.1 del TADP secondo cui costituisce doping la presenza di una sostanza proibita, dei suoi metaboliti o marcatori nel campione prelevato salvo che il giocatore non dimostri che tale presenza sia giustificata da motivi terapeutici. In base a tale articolo, inoltre, ogni giocatore ha l'obbligo di assicurarsi che nessuna sostanza proibita entri nel proprio organismo attribuendo loro la responsabilità per la presenza di tali sostanze o dei loro metaboliti o marcatori nei campioni esaminati. Di fatto, tale disposizione pone in capo agli atleti una forma di responsabilità oggettiva³⁰ in base alla quale l'atleta viene ritenuto responsabile di tale violazione a prescindere dalla sussistenza o meno di dolo, colpa o negligenza.³¹

L'ITIA ha inoltre contestato al giocatore un'ulteriore violazione riscontrabile all'art. 2.2 del TADP in base al quale costituisce doping anche l'uso o il tentato uso di una sostanza proibita prelevato salvo che il giocatore non dimostri comunque che

²⁹ ITIA, SR 250/2024, punti 52-61, <https://www.itia.tennis/media/yzgd3xoz/240819-itia-v-sinner.pdf> consultato il 02/12/2025

³⁰ Si veda il principio di strict liability (v. par. 1.2)

³¹ INTERNATIONAL TENNIS INTEGRITY AGENCY, 2025, *Tennis Anti-Doping Programme*, art. 2.1

tale presenza sia giustificata da motivi terapeutici. Così come per l'art. 2.1, anche in questo caso l'ITIA pone in capo all'atleta una forma di responsabilità oggettiva eccezion fatta per il tentato uso per il quale l'accusa deve dimostrare il dolo da parte dell'atleta per stabilire una violazione del Programma.³²

La sanzione per tali fattispecie è definita dall'art. 10.2.1 del TADP in base al quale, quando la violazione non riguarda una sostanza specificata o un metodo specificato, la squalifica è di quattro anni a meno che l'atleta non dimostri che la violazione non è stata intenzionale. In tal caso si applica, invece, l'art. 10.2.2 che prevede una squalifica base di due anni nel caso in cui l'atleta dimostri la non intenzionalità dell'evento. Il concetto di intenzionalità è disciplinato dall'art. 10.2.3 del Programma secondo cui una condotta è intenzionale quando un giocatore adotta una condotta che sapeva costituire una violazione delle norme antidoping o sapeva che esisteva un rischio significativo che la condotta potesse costituire una violazione e ha manifestamente ignorato tale rischio.

Il TADP prevede, in conformità al Codice Mondiale Antidoping, due ulteriori ipotesi che, se verificate, possono ridurre il periodo di squalifica fino a determinare la sua eliminazione. Tali ipotesi sono previste esplicitamente dagli articoli 10.5 e 10.6 del TADP come indicato dalla seguente tabella.

Tabella 1

ATTENUANTI	SANZIONE
ART. 10.5 → <i>No Fault or Negligence</i>	Nessuna sanzione
ART. 10.6 → <i>No Significant Fault or Negligence</i>	Dal mero rimprovero fino ad una squalifica di due anni

Fonte: elaborazione personale

³² INTERNATIONAL TENNIS INTEGRITY AGENCY, 2025, *Tennis Anti-Doping Programme*, art. 2.2

Secondo quanto stabilito dal Programma, l'attenuante del *No Fault or Negligence* trova applicazione nel caso in cui il giocatore dimostra di non sapere o sospettare e di non aver potuto sapere o sospettare, neanche con la massima cautela, di essere stato trattato con una sostanza proibita e dimostra le modalità con le quali esso sia entrato in contatto con tale sostanza. Ai fini dell'applicazione dell'attenuante del *No Significant Fault or Negligence*, invece, l'atleta deve dimostrare che la propria colpa o negligenza, nel suo complesso, non sia stata significativa, oltre a dover dimostrare, anche in questo caso, come la sostanza sia entrata nel suo corpo.³³ Inoltre, l'atleta è tenuto a dimostrare la provenienza della sostanza proibita in base allo standard probatorio del “è più probabile che non” che richiede un livello di probabilità inferiore alla certezza ma superiore alla mera possibilità. Di conseguenza egli è tenuto non solo a indicare una fonte possibile ma deve anche dimostrare che quella fonte ha causato la positività con una probabilità qualificata. Infine, il Programma pone in capo all'atleta anche il dovere di agire con la massima cautela nell'evitare di entrare in contatto con sostanze vietate anche attraverso la supervisione dell'operato del suo staff come nel caso in questione.³⁴

Alla luce dell'esposizione dei fatti da parte del giocatore, l'ITIA ha appurato che la modalità di contaminazione proposta dall'atleta sia sufficiente a soddisfare lo standard probatorio della “comoda soddisfazione del giudicante” consentendo al giocatore di poter usufruire di una riduzione della squalifica dai 4 anni, previsti dalla pena base, ai due anni previsti nel caso in cui l'atleta dimostri la provenienza della sostanza vietata. Tuttavia, ai fini dell'applicazione dell'attenuante prevista dall'art. 10.5 del TADP bisogna considerare, secondo l'ITIA, se è possibile attribuire o meno al giocatore le azioni del fisioterapista e del preparatore. Il commento all'art. 10.5 del *Code WADA* spiega che non è possibile invocare l'attenuante del *No Fault* se il medico o il preparatore dell'atleta abbiano somministrato la sostanza senza avvertirlo. Se il Tribunale ritiene applicabile tale commento l'atleta non potrebbe usufruire di tale attenuante, in caso contrario egli potrebbe beneficiare di una totale

³³ INTERNATIONAL TENNIS INTEGRITY AGENCY, 2025, *Tennis Anti-Doping Programme*, artt. 10.5 – 10.6

³⁴ ITIA, SR 250/2024, punti 12-24, <https://www.itia.tennis/media/yzgd3xoz/240819-itia-v-sinner.pdf> consultato il 15/12/2025

esclusione della squalifica rispetto ai quattro anni originariamente previsti dalla pena base. Rispetto a quanto previsto da tale commento l'ITIA interroga il Tribunale su una serie di questioni circa la sua applicabilità. In primo luogo, infatti, bisognerebbe valutare se il fisioterapista Naldi rientri o meno nelle categorie enunciate dal commento ovvero medico personale o preparatore e se, pur non essendo medico, la sua figura possa essere equiparata a quella di un professionista sanitario. In secondo luogo, l'ITIA si interroga se la contaminazione involontaria, posta in essere dal fisioterapista Naldi tramite i ripetuti massaggi, possa ritenersi una vera e propria somministrazione. A tal riguardo il TADP racchiude una definizione piuttosto ampia di somministrazione includendo qualunque applicazione o consumo di una sostanza proibita, indipendentemente dalla consapevolezza dell'atleta. Infine, L'ITIA sostiene che, in caso di mancata applicazione dell'attenuante del *No Fault or Negligence*, bisognerebbe valutare il grado di colpa o negligenza dell'atleta ai fini dell'applicabilità della già citata attenuante prevista dall'art. 10.6 del TADP che prevede una sanzione che va dal mero rimprovero fino ai due anni di squalifica.³⁵

3. *Le argomentazioni della difesa*

Secondo quanto si evince dalla decisione emessa da Sport Resolutions, il giocatore ha sempre sostenuto la totale assenza di colpa o negligenza a suo carico poiché non sapeva né poteva ragionevolmente sapere, nemmeno con la massima cautela, di essere contaminato con una sostanza proibita a causa dei trattamenti ricevuti dal fisioterapista Naldi. Nel fascicolo depositato prima dell'udienza, inoltre, egli afferma di essersi sempre sottoposto regolarmente ai controlli previsti dalla

³⁵ ITIA, SR 250/2024, punti 67-75, <https://www.itia.tennis/media/yzgd3xoz/240819-itia-v-sinner.pdf> consultato il 15/12/2025

normativa antidoping e di non aver mai assunto intenzionalmente delle sostanze vietate dal *Code*.³⁶

Ciononostante, Sinner non ha contestato la presenza dei metaboliti del Clostebol nei due campioni prelevati il 10 e il 18 marzo precedenti appurando, di conseguenza, la violazione degli artt. 2.1 e 2.2 del TADP. Tuttavia, secondo quanto riportato nel fascicolo, il giocatore sostiene di esser stato molto attento e cauto nella scelta dei membri che compongono il suo staff e di aver scelto dei collaboratori qualificati e di alto livello professionale assunti attraverso contratti scritti che prevedevano alti standard di diligenza. Egli ha aggiunto di aver affidato la responsabilità antidoping, in particolar modo, al preparatore Ferrara e al manager Alex Vittur. A tal riguardo, inoltre, l'atleta afferma che il fisioterapista Naldi e il preparatore Ferrara non hanno compreso a pieno le loro responsabilità essendo anch'essi sottoposti al TADP. Secondo la ricostruzione di Sinner, infatti, Naldi non avrebbe compreso che lo spray conteneva una sostanza proibita a seguito di una mancata comunicazione con Ferrara che glielo aveva prestato per curare il taglio che egli si era procurato.

L'atleta sostiene quindi di essere responsabile delle azioni realizzate dai membri del proprio team ma sostiene anche di aver adottato tutte le misure idonee nel selezionare con attenzione il proprio staff sottoponendolo a standard rigorosi e a obblighi professionali. Nello specifico, il giocatore sostiene la non imputabilità, a titolo di colpa, per la scelta del sig. Ferrara e per l'errore da lui commesso trattandosi di un preparatore di alto livello, assunto con regolare contratto e titolare di una laurea in tecnologia farmaceutica al quale il giocatore aveva delegato la responsabilità antidoping.

A supporto di ciò, il giocatore ha inoltre fatto richiamo alla giurisprudenza del Tribunale Arbitrale dello Sport di Losanna (TAS/CAS) riguardo ad alcuni casi simili secondo cui la colpa dell'atleta andrebbe valutata nella scelta e nella supervisione del personale e non nei loro errori imprevisi, se erano qualificati e ben istruiti. Tali casi richiamati da Sinner e dal Tribunale Indipendente nella decisione saranno approfonditi nel paragrafo successivo assieme ai pareri di alcuni esperti indipendenti

³⁶ ITIA, SR 250/2024, punti 49-51, <https://www.itia.tennis/media/yzgd3xoz/240819-itia-v-sinner.pdf> consultato il 18/12/2025

sui quali la difesa ha fatto leva per avvalorare la propria ricostruzione dei fatti e le proprie richieste.

Inoltre, con riferimento al commento dell'art. 10.5 del *Code*³⁷, l'atleta sostiene che non può essere riconosciuta come somministrazione una contaminazione involontaria avvenuta durante un trattamento nel corso di una seduta col fisioterapista. Di conseguenza, egli sostiene l'inapplicabilità di tale commento alla fattispecie richiedendo l'applicazione dell'attenuante di cui all'art. 10.5 del TADP.

Alla luce di quanto espresso finora, il giocatore, avendo dimostrato la fonte della contaminazione, la non intenzionalità dell'assunzione della sostanza vietata e l'adempimento al dovere di diligenza nella scelta e supervisione del suo staff, ha richiesto al Tribunale Indipendente la sua assoluzione in virtù dell'applicazione dell'attenuante del *No Fault or Negligence* prevista dall'art. 10.5 del TADP in quanto egli non poteva ragionevolmente sapere o sospettare, neanche con la massima cautela, di aver usato o di essere stato trattato con una sostanza proibita.³⁸

4. *Casi simili precedenti e parere degli esperti*

La ricostruzione dei fatti concordata tra Jannik Sinner e l'ITIA nella decisione del Tribunale Indipendente è supportata dai pareri che tre esperti autorevoli e indipendenti hanno fornito riguardo le circostanze descritte dalle parti. Nello specifico tali pareri sono stati forniti dal Professor Jean-François Naud, direttore del laboratorio WADA di Montreal, dal Dottor Xavier de la Torre, vicedirettore e responsabile di laboratorio presso il laboratorio WADA di Roma, e dal Professor David Cowan, professore emerito del Dipartimento di Scienze Ambientali, Analitiche

³⁷ Si vedano le argomentazioni dell'accusa (v. par. 2.2)

³⁸ ITIA, SR 250/2024, punti 81-99, <https://www.itia.tennis/media/yzgd3xoz/240819-itia-v-sinner.pdf> consultato il 18/12/2025

e Forensi del *King's College London*. Sport Resolutions afferma inoltre che, nel momento in cui hanno espresso il loro giudizio, due dei tre esperti non erano a conoscenza dell'identità del giocatore.

Secondo il parere del primo esperto, il Professor Jean-François Naud, la concentrazione dei metaboliti del Clostebol nel primo campione, pari a circa 100 pg/mL, può essere compatibile con la spiegazione del giocatore trattandosi di una concentrazione piuttosto bassa compatibile con la contaminazione involontaria per mano del fisioterapista. Allo stesso modo, il professore ha sottolineato che la stessa fonte di contaminazione può spiegare la positività dell'atleta al Clostebol anche nel secondo campione prelevato dall'ITIA.

Tale impostazione è stata confermata anche dal secondo esperto citato nella decisione emessa da Sport Resolutions, il Dottor Xavier de la Torre, che, sulla base della letteratura scientifica e degli esperimenti svolti presso il laboratorio WADA di Roma da lui diretto, ha ribadito la compatibilità di entrambi i test svolti sul giocatore con l'ipotesi di una contaminazione involontaria legata all'operato del fisioterapista.

L'ultimo esperto citato nella decisione, il Professor David Cowan, ha concluso che la spiegazione del giocatore è pienamente plausibile con una contaminazione involontaria da Trofodermin attraverso il contatto con il fisioterapista. Egli ha inoltre aggiunto che, anche qualora l'assunzione o somministrazione di tale sostanza fosse stata intenzionale, le quantità di Clostebol sarebbero state talmente minime da non poter migliorare in alcun modo le prestazioni del giocatore. Infine, il Professor Cowan ha sottolineato che non ha individuato alcuna evidenza a sostegno di ulteriori scenari plausibili.³⁹

A supporto della descrizione dei fatti proposta dal giocatore vi sono, inoltre, alcuni casi precedenti piuttosto simili sui quali si è pronunciato il Tribunale Arbitrale dello Sport (TAS/CAS) e sui quali il Tribunale Indipendente si è basato per analizzare i principi alla base delle decisioni del TAS/CAS.

³⁹ ITIA, SR 250/2024, punti 62-66, <https://www.itia.tennis/media/yzgd3xoz/240819-itia-v-sinner.pdf> consultato il 03/01/2026

Una delle prime decisioni del TAS passate in rassegna dal Tribunale è la decisione CAS/2017/A/5015 FIS v. Johaug che ha visto contrapposta la sciatrice norvegese Johaug alla Federazione Internazionale Sci e Snowboard a seguito della positività dell'atleta al Clostebol. Nel caso in oggetto la sciatrice, a seguito di una scottatura solare, aveva deciso di rivolgersi al proprio medico, il quale le aveva suggerito l'utilizzo di una crema che conteneva la sostanza proibita. L'atleta, inoltre, sosteneva di aver richiesto al medico rassicurazioni in merito all'assenza di sostanze proibite nel farmaco prescritto ricevendo risposta negativa. Tuttavia, Johaug ha anche ammesso di aver gettato inavvertitamente la confezione che conteneva un chiaro avviso antidoping e di non aver letto il foglietto illustrativo del farmaco. L'atleta, alla luce di quanto esposto, non ha potuto beneficiare dell'art. 10.5 del *Code* con riferimento all'assenza di colpa o negligenza in quanto è stata ritenuta responsabile dal TAS per non aver esercitato la massima cautela nella prevenzione del doping. Il caso Johaug, tuttavia, differisce dal caso Sinner dato che la sostanza proibita è entrata nell'organismo dell'atleta non a seguito dell'assunzione di un farmaco prescritto dal medico bensì a causa di una contaminazione involontaria per mano del fisioterapista Ferrara.⁴⁰

Un ulteriore precedente richiamato dal Tribunale riguarda la decisione CAS 2009/A/1926 e 1930 ITF v. Richard Gasquet con cui il Tribunale Arbitrale dello Sport si è pronunciato sulle accuse che l'International Tennis Federation ha mosso nei confronti del tennista francese risultato positivo alla cocaina. Nello specifico l'atleta ha dimostrato di aver ingerito tale sostanza tramite il contatto con la saliva di una donna che aveva precedentemente conosciuto e baciato in un ristorante italiano e di non essere a conoscenza che la donna avesse assunto cocaina. Il TAS ha osservato che, nel caso in questione, l'atleta ha esercitato la massima cautela dato che non avrebbe potuto conoscere il rischio di assumere una sostanza proibita baciando qualcuno. Tale circostanza è stata verificata dal fatto che il tennista non aveva mai visto la donna assumere cocaina, non l'aveva mai vista sotto l'effetto di alcuna sostanza né poteva sapere nulla delle sue condizioni personali. Gasquet, che per tale

⁴⁰ ITIA, SR 250/2024, punto 114, lett. a., <https://www.itia.tennis/media/yzgd3xoz/240819-itia-v-sinner.pdf> consultato il 15/01/2026

caso era stato condannato da un Tribunale Indipendente a due mesi e mezzo di squalifica, è stato poi assolto dal TAS per assenza di colpa o negligenza nonostante WADA e ITF chiedessero un periodo di squalifica compreso tra uno e due anni.⁴¹ Secondo il Tribunale Indipendente il caso Gasquet è assimilabile, per molti aspetti, al caso Sinner.⁴²

Infine, tra i casi richiamati dal Tribunale Indipendente, occorre evidenziare un'ultima decisione rilevante ovvero la decisione CAS 2019/A/6489 Gabriel Silva Santos v. FINA che ha visto il nuotatore brasiliano risultare anch'esso positivo al Clostebol. Nel caso in oggetto, il nuotatore ha dimostrato di essere entrato in contatto con la sostanza proibita a seguito del suo utilizzo, a sua insaputa, da parte di una persona a lui vicina. Tuttavia, non è stato possibile appurare con certezza le modalità con cui il nuotatore sia entrato in contatto con il Clostebol anche se, probabilmente, tale contaminazione è stata causata dal contatto con oggetti domestici di uso comune. Così come appurato nel caso Gasquet, anche in questo caso l'atleta, secondo il TAS, non poteva sospettare, nemmeno con la massima cautela, di essere esposto al Clostebol né di essere soggetto a una contaminazione involontaria dato che tale sostanza non era usata in sua presenza ed era conservata in luoghi in cui egli non aveva accesso. Gabriel Silva Santos, che era stato squalificato dal Collegio Antidoping della FINA per un periodo di un anno, è stato poi assolto dal TAS con la decisione appena esaminata in quanto non ha ravvisato in lui alcuna colpa o negligenza per la presenza del Clostebol nel campione analizzato. Di conseguenza, il TAS ha ritenuto applicabile l'art. 10.4 del Regolamento Antidoping FINA decidendo di non applicare alcuna sanzione nei confronti del nuotatore.⁴³ Il Tribunale Indipendente a cui è stato affidato il caso Sinner ha reputato condivisibile tale orientamento del TAS notando, inoltre, le somiglianze tra le due controversie

⁴¹ SKY SPORT. *Doping, Gasquet assolto da positività a cocaina*,

https://sport.sky.it/tennis/2009/12/17/doping_tennis_gasquet_assolto consultato il 15/01/2026

⁴² ITIA, SR 250/2024, punto 114, lett. c., <https://www.itia.tennis/media/yzgd3xoz/240819-itia-v-sinner.pdf> consultato il 15/01/2026

⁴³ LAWINSPO. *The Court Of Arbitration For Sport (CAS) Lifts The Suspension Of The Brazilian Swimmer Gabriel Da Silva Santos*, <https://www.lawinsport.com/topics/news/item/the-court-of-arbitration-for-sport-cas-lifts-the-suspension-of-the-brazilian-swimmer-gabriel-da-silva-santos> consultato il 16/01/2026

trattandosi, in entrambi i casi, di contaminazione involontaria per mano di terzi che sono entrati in contatto con la sostanza proibita.⁴⁴

Alla luce di quanto esposto, il Tribunale Indipendente ha ritenuto opportuno precisare, nella decisione da esso emessa, che dai precedenti riferimenti giurisprudenziali è possibile esclusivamente trarre dei principi cardine da applicare al singolo caso specifico.⁴⁵

⁴⁴ ITIA, SR 250/2024, punto 114, lett. d., <https://www.itia.tennis/media/yzgd3xoz/240819-itia-v-sinner.pdf> consultato il 16/01/2026

⁴⁵ ITIA, SR 250/2024, punto 115, <https://www.itia.tennis/media/yzgd3xoz/240819-itia-v-sinner.pdf> consultato il 16/01/2026

5. *La discussione del caso e la decisione del Tribunale Indipendente*

L'udienza si è tenuta in modalità ibrida con la presenza in aula/da remoto dei membri del Tribunale, dei rappresentanti delle parti e dei testimoni. Nel corso dell'udienza il Tribunale ha ascoltato le testimonianze orali del giocatore, del suo fisioterapista Naldi e del preparatore atletico Ferrara. Al contrario, l'ITIA non ha richiesto l'ascolto di alcuno dei testimoni precedentemente citati nelle memorie difensive. Il Tribunale ha inoltre accolto l'accordo fra le parti di ammettere come prova le relazioni fornite dagli esperti senza alcuna dimostrazione formale e senza richiedere la loro presenza.⁴⁶

Tuttavia, nonostante le parti abbiano concordato molte delle circostanze che hanno portato alla positività del giocatore, il Tribunale Indipendente è stato chiamato a chiarire alcune discrepanze minori nella ricostruzione del caso.

La prima questione sollevata dalle parti ha ad oggetto la data di acquisto del Trofodermin da parte del preparatore Ferrara. Esso è avvenuto il 12 o il 13 febbraio, dubbio sollevato dalla discrepanza tra il resoconto fornito dal sig. Ferrara con l'estratto conto bancario dello stesso. Tuttavia il Tribunale ha ritenuto non necessario, ai fini della decisione, la risoluzione di tale incongruenza.⁴⁷

La seconda questione analizzata dal Tribunale riguarda il luogo in cui il fisioterapista del giocatore si trovava nel momento in cui si è procurato il taglio al dito che ha poi trattato con il Trofodermin. Secondo quanto testimoniato dal giocatore e dal suo staff, tale evento si sarebbe verificato in una piccola stanza utilizzata per i trattamenti fisioterapici all'interno di una villa che il giocatore aveva prenotato per soggiornare assieme al suo staff durante il Master 1000 di Indian Wells. L'unica prova che contrasta con quanto affermato dal giocatore e dal suo entourage è quella fornita dal sig. Gius, un amico del giocatore, che ha viaggiato con il team durante l'evento, il quale ha indicato un luogo completamente diverso come luogo dell'infortunio. A riguardo, il Tribunale ha appurato l'insussistenza di contraddizioni

⁴⁶ ITIA, SR 250/2024, punti 101-103, <https://www.itia.tennis/media/yzgd3xoz/240819-itia-v-sinner.pdf> consultato il 19/01/2026

⁴⁷ ITIA, SR 250/2024, punto 105, <https://www.itia.tennis/media/yzgd3xoz/240819-itia-v-sinner.pdf> consultato il 19/01/2026

e discrepanze tra le testimonianze orali e le dichiarazioni scritte precedentemente fornite dai testimoni ad eccezione del sig. Gius che, a differenza degli altri testimoni, non è stato chiamato a produrre la propria testimonianza orale. Pertanto, alla luce di quanto appena descritto, il Tribunale Indipendente ha privilegiato le testimonianze fornite dal giocatore e dal suo staff stabilendo che l'infortunio del sig. Naldi è avvenuto nel luogo da essi indicato.⁴⁸

La terza questione esaminata dal Tribunale riguarda il presunto avvertimento dato dal preparatore Ferrara al fisioterapista Naldi sulla presenza di una sostanza proibita nel farmaco prestato e sul porre attenzione nel non utilizzare tale farmaco in prossimità del giocatore. Riguardo tale circostanza i due membri dello staff hanno fornito due testimonianze che presentano alcune incongruenze. Nello specifico, il preparatore atletico Ferrara, nella sua testimonianza, ha specificato di aver dato tali avvertimenti al sig. Naldi che ha invece dichiarato di non ricordare alcun avvertimento a riguardo, nemmeno quello di applicare lo spray esclusivamente nel bagno del sig. Ferrara, luogo in cui è stato sempre effettivamente applicato. Il Tribunale ha ritenuto più convincente la descrizione dei fatti fornita dal preparatore Ferrara in virtù della sua chiarezza, della sua esperienza in materia antidoping, della sua preparazione farmaceutica e del fatto che lo spray è stato effettivamente usato nel luogo da lui indicato nella testimonianza. Riguardo la testimonianza del sig. Naldi, invece, il Tribunale ha specificato che la diversa percezione delle circostanze da parte di quest'ultimo potrebbe essere dovuta alla difficile situazione familiare che stava attraversando nonché al cosiddetto *jet lag* dovuto al cambio di fuso orario avendo raggiunto il resto dello staff solo in un secondo momento. Di conseguenza, il Tribunale Indipendente ha stabilito che il sig. Ferrara ha fornito tali avvertimenti al fisioterapista motivati perlopiù dalla preoccupazione che Sinner potesse entrare in contatto diretto con il Trofodermin e non dalla preoccupazione per una contaminazione involontaria che egli riteneva facilmente evitabile.⁴⁹

Dopo aver chiarito tali questioni, il Tribunale Indipendente si è preoccupato di analizzare approfonditamente il comportamento tenuto dal giocatore nel caso in

⁴⁸ ITIA, SR 250/2024, punto 106, <https://www.itia.tennis/media/yzgd3xoz/240819-itia-v-sinner.pdf> consultato il 19/01/2026

⁴⁹ ITIA, SR 250/2024, punto 107, <https://www.itia.tennis/media/yzgd3xoz/240819-itia-v-sinner.pdf> consultato il 19/01/2026

oggetto. Nello specifico, il Tribunale ha riconosciuto che Jannik Sinner ha sempre mantenuto un atteggiamento particolarmente attento e cauto nel rispettare le norme antidoping e nel cercare di prevenire qualsiasi contatto con sostanze proibite. Secondo il Tribunale, ciò è deducibile anche dalla scelta, da parte del giocatore, di collaboratori di alto livello quali il preparatore atletico Ferrara, con una pregressa esperienza nello sport professionistico, e il fisioterapista Naldi, titolare di una laurea in tecnologia farmaceutica. Proprio a quest'ultimo, secondo quanto si evince dagli atti, Sinner si rivolgeva costantemente ogni qualvolta egli dovesse assumere un nuovo farmaco, interrogandolo circa l'utilità del farmaco e la sua conformità con gli standard antidoping. A supporto di tale orientamento, il Tribunale riporta nella decisione un caso citato dal giocatore quando, durante il torneo ATP Master 1000 di Madrid, ha rimproverato il sig. Naldi per non aver adeguatamente sorvegliato le bottiglie d'acqua, preoccupato dal rischio di una loro possibile contaminazione. Il collegio giudicante ha inoltre sottolineato nella decisione il comportamento inconsapevole e in buona fede di Jannik Sinner il quale, nel momento in cui si è accorto del taglio al dito del sig. Naldi, ha immediatamente interrogato il fisioterapista chiedendogli se stesse usando farmaci o prodotti particolari per curare la ferita ricevendo risposta negativa dato che il sig. Naldi ha iniziato ad usare lo spray contenente Clostebol solo successivamente.

Infine, il Tribunale ha richiamato nella decisione i pareri forniti dai tre esperti indipendenti, di cui due nominati dall'ITIA e uno dal giocatore, concludendo che nessuno di loro ha dichiarato incompatibile la spiegazione fornita dal giocatore con i risultati delle analisi scientifiche. Allo stesso modo, è stato comunemente appurato che la presenza infinitesimale della sostanza proibita nell'organismo del giocatore non avrebbe avuto alcun effetto migliorativo sulle sue prestazioni.⁵⁰

Alla luce di quanto esposto, il Tribunale Indipendente ha stabilito che Sinner non sapeva né sospettava, né poteva ragionevolmente sapere o sospettare, neanche con la massima cautela, della presenza del Clostebol nei locali in cui soggiornava, del suo utilizzo da parte del fisioterapista né del suo trasferimento per mano del fisioterapista nel corso dei massaggi e fasciature che egli praticava. Il Tribunale ha infine ribadito

⁵⁰ Si veda cap. 2, par. 4

che il giocatore è stato attento nel selezionare accuratamente il suo staff nonché nell'adottare tutte le misure necessarie ad adempiere correttamente alla normativa antidoping. Di conseguenza, il Tribunale ha ritenuto che Jannik Sinner abbia esercitato la massima cautela e abbia fatto tutto il possibile per evitare un risultato positivo del test antidoping potendo così beneficiare del pieno esonero dalla squalifica ai sensi dell'art. 10.5 del TADP invocando il *No Fault or Negligence*.⁵¹

Il Tribunale Indipendente nominato da Sport Resolutions si è pronunciato sulla questione emettendo in data 19 agosto 2024 la decisione SR/250/2024 con la quale ha stabilito che Jannik Sinner ha commesso due violazioni del TADP, riscontrabili rispettivamente agli articoli 2.1 e 2.2, inerenti alla presenza di una sostanza proibita nel campione del giocatore e l'uso e il tentato uso della stessa. Tuttavia, il Tribunale ha inoltre stabilito che il giocatore, alla luce dei fatti, non ha alcuna colpa o negligenza in relazione alle due violazioni del TADP potendo così beneficiare della totale eliminazione della squalifica ai sensi dell'art. 10.5 del Tennis Anti-Doping Programme. Resta ferma, ad ogni modo, la revoca dei punti del ranking e del montepremi ottenuti nel corso del torneo durante il quale è stata ravvisata la violazione delle norme antidoping ai sensi dell'art. 9.1 del TADP. Nello specifico, a Sinner sono stati revocati i 400 punti nel ranking ATP e i 325.000 dollari acquisiti durante il BNP Paribas Open di Indian Wells, torneo appartenente alla categoria dei Masters 1000, dove si era spinto fino alle semifinali perdendo poi per mano di Carlos Alcaraz in tre set.⁵² Non sono stati assoggettati a squalifica, invece, i risultati e i premi guadagnati dal giocatore nel periodo compreso tra il torneo successivo a quello in questione e la data di emissione di tale decisione.⁵³ Infine, in base all'art. 8.5.4 del TADP, il Tribunale Indipendente ha deciso di non emettere alcuna ordinanza riguardo le spese del procedimento. Di conseguenza, ogni parte si farà carico delle proprie spese.⁵⁴

⁵¹ ITIA, SR 250/2024, punti 108-110, <https://www.itia.tennis/media/yzgd3xoz/240819-itia-v-sinner.pdf> consultato il 20/01/2026

⁵² SUPERTENNIS. *Indian Wells, 2024, il prize money: quanto possono guadagnare Sinner e Paolini*, 2024, <https://www.supertennis.tv/News/Atp/indian-wells-2024-prize-money-dettagli-turni> consultato il 21/01/2026

⁵³ ITIA, SR 250/2024, punti 116-119, <https://www.itia.tennis/media/yzgd3xoz/240819-itia-v-sinner.pdf> consultato il 21/01/2026

⁵⁴ ITIA, SR 250/2024, punto 120, <https://www.itia.tennis/media/yzgd3xoz/240819-itia-v-sinner.pdf> consultato il 21/01/2026

In conclusione, il Tribunale Indipendente ha ribadito che la presente decisione emessa da Sport Resolutions può essere impugnata innanzi al Tribunale Arbitrale dello Sport entro il termine di 21 giorni dalla data di ricezione della stessa come previsto dagli articoli 13.2.1 e 13.8.1.1 del TADP.

Il funzionamento del TAS/CAS, l'impugnazione di tale decisione da parte della WADA e i successivi sviluppi dal caso saranno oggetto di studio nel prossimo capitolo.

CAPITOLO III

IL RUOLO DEL TAS E DELLA WADA NEL CASO SINNER: PROFILI PROCEDURALI E IMPLICAZIONI SISTEMICHE

SOMMARIO: 1. Il TAS/CAS e l'ICAS: storia, funzioni e profili organizzativi. – 2. Il procedimento innanzi al TAS e le regole della procedura arbitrale d'appello. – 3. L'accordo tra Sinner e la WADA. – 4. Profili applicativi ed evolutivi del caso Sinner.

1. *Il TAS/CAS e l'ICAS: storia, funzioni e profili organizzativi*

Il Tribunale Arbitrale dello Sport (o *Court of Arbitration for Sport*) è un tribunale indipendente che si occupa della risoluzione delle controversie sportive a livello mondiale attraverso l'arbitrato e la mediazione.⁵⁵ Il TAS ha sede a Losanna ed è stato istituito nel 1983 dal CIO al fine di decidere nel merito tali controversie garantendo una maggiore neutralità politica nei confronti degli Stati, sottraendole alla competenza dei tribunali nazionali, e una maggiore equità nell'applicazione delle norme sportive. La nascita di tale organo, fortemente voluta dall'allora presidente del CIO Juan Antonio Samaranch, si è resa necessaria a seguito dello sviluppo della dimensione dello sport professionistico e del conseguente aumento delle controversie sportive agli inizi degli anni '80.⁵⁶ Per la risoluzione di tali controversie si decise di ricorrere all'arbitrato in virtù della sua flessibilità rimettendole al giudizio di esperti in ambito sportivo e giuridico. La prima versione dello Statuto, entrata in vigore il 30 giugno 1984, prevedeva un'unica procedura comune a tutte le tipologie di

⁵⁵ TAS/CAS. *The Court*, <https://www.tas-cas.org/en/general-information/the-court> consultato il 18/02/2025

⁵⁶ TAS/CAS. *Origins*, <https://www.tas-cas.org/en/general-information/history> consultato il 19/02/2026

controversie che, dopo un primo esame sull'ammissibilità delle richieste e un primo tentativo obbligatorio di conciliazione, regolamentava i procedimenti arbitrali sportivi che si svolgevano in maniera piuttosto simile ai procedimenti arbitrali commerciali. Nell'arco di pochi anni tutti i Comitati Olimpici Nazionali e molte Federazioni Sportive Internazionali riconobbero la giurisdizione del TAS inserendo, all'interno dei rispettivi statuti e regolamenti, apposite clausole compromissorie attraverso le quali devolvevano al Tribunale Arbitrale dello Sport la risoluzione di determinate controversie.⁵⁷

Tuttavia, nel 1993, il caso di Elmar Gundel sollevò alcune criticità strutturali del Tribunale costringendo il CIO ad intervenire nuovamente riformando l'assetto organizzativo. Nello specifico Gundel, un cavaliere professionista accusato di doping, si era rivolto al TAS impugnando la decisione della propria IFs che gli infliggeva la sospensione di tre mesi ottenendo, al termine del procedimento arbitrale, la riduzione ad un solo mese di squalifica. Tale decisione venne nuovamente impugnata dall'atleta innanzi al Tribunale Federale Svizzero contestando la validità del lodo arbitrale lamentando l'assenza di imparzialità e di indipendenza del TAS. La sentenza del Tribunale Svizzero riconobbe il TAS come tribunale arbitrale ufficiale sottolineando, tuttavia, la necessità di riformare tale istituzione garantendo una maggiore indipendenza rispetto al CIO che circa dieci anni prima lo aveva istituito. Tali considerazioni vennero recepite dalle istituzioni sportive che, il 22 giugno 1994, approvarono la riforma del TAS che prevedeva, tra le altre cose, l'istituzione dell'*International Council of Arbitration for Sport* (ICAS) e l'emanazione di nuove norme procedurali aggiornate racchiuse nel Codice per l'arbitrato in materia di sport, anche detto Codice TAS.⁵⁸

Così come il TAS, anche l'ICAS ha sede a Losanna. Tra gli obiettivi di tale istituzione vi sono la risoluzione delle controversie sportive mediante l'arbitrato e la mediazione, la salvaguardia dei diritti delle parti e dell'indipendenza del TAS che, allo stesso tempo, amministra e finanzia.⁵⁹ L'ICAS è composto da 22 membri tra cui:

⁵⁷ TAS/CAS. *The early year of CAS*, <https://www.tas-cas.org/en/general-information/history> consultato il 19/02/2026

⁵⁸ TAS/CAS. *The 1994 reform*, <https://www.tas-cas.org/en/general-information/history> consultato il 19/02/2026

⁵⁹ TAS/CAS, 2025, *Code of Sports-related Arbitration*, art. S2

- sei membri nominati dalle IFs di cui cinque nominati dall'ASOIF (*Association of Summer Olympic IFs*) e uno nominato dall'AIOWF (*Association of the Winter Olympic IFs*);
- quattro membri nominate dall'ANOC (*Association of the National Olympic Committees*);
- quattro membri nominati dal CIO;
- quattro membri nominati dai precedenti quattordici membri ICAS;
- ulteriori quattro membri nominati dai precedenti diciotto membri, scelti tra personalità indipendenti.

I membri dell'ICAS restano in carica per quattro anni e il loro mandato può essere rinnovato. Nel momento della nomina essi sono tenuti a sottoscrivere una dichiarazione con cui si impegnano ad esercitare personalmente le loro funzioni in modo imparziale e indipendente. Di conseguenza, essi non possono comparire nell'elenco degli arbitri o in quello dei mediatori del TAS né possono essere consulenti delle parti coinvolte nei procedimenti arbitrali. In caso di morte o dimissioni di un membro, esso sarà sostituito dal Consiglio per la restante parte del suo mandato. Inoltre, l'ICAS può decidere di concedere la qualifica di membro onorario a membri o ex membri del TAS o dell'ICAS che hanno contribuito allo sviluppo di tali istituzioni.⁶⁰

L'art. S6 del Codice TAS definisce quelli che sono i compiti e le funzioni dell'ICAS. Nello specifico all'ICAS sono attribuite funzioni di natura:

- organizzativa: modifica il Codice dell'arbitrato in materia di sport, elegge tra i propri membri il Presidente e tre Vicepresidenti, elegge i Presidenti delle tre divisioni arbitrali del TAS e i rispettivi Vice, nomina gli arbitri e i mediatori che costituiscono i rispettivi elenchi, nomina le commissioni permanenti e il Direttore Generale TAS;
- finanziaria: assicura il finanziamento del TAS amministrando gli introiti derivanti dal suo funzionamento e approva il bilancio preventivo e consuntivo;

⁶⁰ TAS/CAS, 2025, *Code of Sports-related Arbitration*, artt. S4-S5

- giurisdizionale: decide in merito alla rimozione e alla riconsunzione degli arbitri.⁶¹

L'ICAS, inoltre, istituisce e cura un fondo di assistenza legale per lo sport e un fondo di assistenza legale specifico per le controversie calcistiche vagliando le richieste di accesso al gratuito patrocinio. Tali funzioni sono esercitate direttamente dall'ICAS o attraverso altri organi tra cui:

- il suo Consiglio, composto dal Presidente TAS, dai tre Vice, dal Presidente della Divisione Arbitrale Ordinaria e dal Presidente della Divisione Arbitrale di Appello;
- la *CAS Membership Commission*, composta da due membri ICAS e dai tre Presidenti di Divisione. Essa propone all'ICAS nuovi arbitri e mediatori da inserire nei rispettivi elenchi. Allo stesso modo essa può suggerire la loro rimozione;
- la *Athletes' Commission*, composta da quattro membri ICAS che nominano il presidente di commissione. Essa ha il compito di esaminare e di pronunciarsi sulle richieste di assistenza legale;
- la *Challenge Commission*, composta da un membro ICAS indipendente, che svolge anche la funzione di presidente di commissione, dai Presidenti delle tre Divisioni e dai rispettivi Vice eccezion fatta per il Presidente di Divisione e per il rispettivo Vice interessati dalla specifica procedura di appello. Essa decide in merito alla rimozione e alla riconsunzione degli arbitri ai sensi degli artt. R34 e R35 del Codice TAS.⁶²

A livello organizzativo, il TAS si costituisce di tre Divisioni Arbitrali che si differenziano non solo per le competenze ad esse attribuite ma anche per le differenti norme procedurali che disciplinano i procedimenti innanzi ad esse. Nello specifico, esse sono:

⁶¹ FUMAGALLI L., 2010, *La giurisdizione sportiva internazionale*, in GREPPI E., VELLANO M., a cura di, *Diritto internazionale dello sport*, Giappichelli Editore, Torino, p. 124

⁶² TAS/CAS, 2025, *Code of Sports-related Arbitration*, artt. S6-S7

- la Divisione Arbitrale Ordinaria, composta dai collegi arbitrali incaricati della risoluzione delle controversie mediante la procedura ordinaria disciplinata dagli artt. R27 e seguenti del codice;
- la Divisione Arbitrale Antidoping, composta dai collegi arbitrali incaricati della risoluzione delle controversie antidoping in prima o in unica istanza;
- la Divisione Arbitrale d’Appello, composta dai collegi arbitrali incaricati della risoluzione delle controversie inerenti alle decisioni delle Federazioni Sportive, associazioni o altri organismi sportivi purché tale possibilità sia prevista dallo statuto o dai regolamenti dell’ente o da un accordo specifico.

Nel caso Sinner, esaminato ampiamente nel capitolo precedente, tale facoltà è stata richiamata al termine della decisione SR 250/2024 emessa da Sport Resolutions. Nel dettaglio, secondo quanto previsto dall’art. 13.2.1 del TADP, le decisioni che riguardano giocatori di livello internazionali possono essere impugnate esclusivamente innanzi al TAS entro i termini previsti dal medesimo articolo.

L’attività svolta da tali Divisioni è coordinata dall’Ufficio TAS ovvero un ufficio giudiziario composto dal Direttore Generale TAS e da uno o più avvocati.⁶³ In particolar modo l’Ufficio TAS è competente per l’assegnazione dei procedimenti arbitrali alla relativa Divisione. Tale assegnazione non può essere contestata dalle parti; tuttavia, in caso di mutamenti nel corso del procedimento, l’Ufficio TAS può decidere di assegnare il procedimento ad altra Divisione previa consultazione con il collegio arbitrale costituito.⁶⁴

⁶³ TAS/CAS, 2025, *Code of Sports-related Arbitration*, art. S22

⁶⁴ TAS/CAS, 2025, *Code of Sports-related Arbitration*, art. S20

2. *L'appello della WADA al TAS e le regole della procedura arbitrale d'appello*

Il Tennis Anti-Doping Programme prevede, all'art. 13.2.3.1, un elenco dei soggetti legittimati a presentare ricorso avverso le decisioni che coinvolgono tennisti o tornei di livello internazionale. Tra questi figurano, oltre al soggetto interessato dal provvedimento, l'ITIA, le NADO dei paesi in cui il soggetto è residente, cittadino o titolare di licenza, il CIO o il Comitato Paralimpico Internazionale nel caso in cui la decisione possa produrre effetti sui Giochi Olimpici o Paralimpici e, infine, la WADA.⁶⁵

Sport Resolutions, ovvero l'ente indipendente che ha giudicato il caso che ha coinvolto Jannik Sinner, ha emesso la decisione SR 250/2024 in data 19 agosto 2024. Di conseguenza, eventuali ricorsi da parte dei soggetti precedentemente elencati contro la decisione erano da presentarsi entro il 9 settembre 2024, circostanza che non si è verificata. Tuttavia, secondo quanto fatto trapelare dalla WADA, i termini erano stati prorogati in virtù della richiesta, da parte dell'Agenzia Mondiale Antidoping, di documentazione aggiuntiva. Tale circostanza è espressamente prevista dall'art. 13.8.1.3 che pospone il termine di 21 giorni per la presentazione del ricorso facendolo decorrere dal giorno in cui la WADA ha ricevuto il fascicolo completo relativo alla decisione.⁶⁶ La proroga dei termini è stata confermata anche da James Fitzgerald, portavoce della World Anti Doping Agency, che ha sottolineato che l'Agenzia stava analizzando la documentazione del caso Sinner per decidere se presentare ricorso al TAS. Tuttavia, la WADA non ha reso noto il giorno esatto in cui ha ricevuto la documentazione aggiuntiva richiesta ammettendo solamente che esso era compreso tra il 2 e il 7 settembre. Di conseguenza, il termine per presentare ricorso è slittato almeno al 23 settembre.⁶⁷ Ricorso che, di fatto, è stato presentato dall'Agenzia Mondiale Anti Doping in data 26 settembre 2024 innanzi al Tribunale

⁶⁵ INTERNATIONAL TENNIS INTEGRITY AGENCY, 2025, *Tennis Anti-Doping Programme*, art. 13.2.3.1

⁶⁶ INTERNATIONAL TENNIS INTEGRITY AGENCY, 2025, *Tennis Anti-Doping Programme*, art. 13.8.1.3, lett. b)

⁶⁷ SUPERTENNIS. *Sinner, la WADA non fa ricorso ma il caso non è chiuso: le ultime novità*, <https://www.supertennis.tv/News/Atp/sinner-wada-niente-ricorso> consultato il 05/03/2026

Arbitrale dello Sport di Losanna. In un comunicato essa ha specificato di non condividere l'assenza di colpa o negligenza appurata dal Tribunale Indipendente ai sensi della normativa vigente richiedendo, pertanto, un periodo di ineleggibilità compreso tra uno e due anni ma senza ulteriori squalifiche dei risultati acquisiti diverse da quelle già inflitte dal Tribunale.⁶⁸

La procedura arbitrale di appello innanzi al TAS, ovvero quella che ha visto coinvolti Jannik Sinner e la WADA, è disciplinata dagli artt. R47 e seguenti del Codice dell'arbitrato in materia di sport. Proprio l'art. R47 chiarisce che è possibile presentare ricorso al TAS contro una decisione emessa da una federazione o da un altro organismo sportivo solo se tale possibilità è prevista da un'apposita clausola compromissoria inserita all'interno dei rispettivi statuti o regolamenti o in ulteriori accordi stipulati fra le parti e purché siano stati preventivamente esauriti tutti i gradi di giustizia interni all'organismo.

Il ricorso presentato dal soggetto interessato, in tal caso la WADA, deve necessariamente contenere una serie di informazioni previste dal codice. Tra queste troviamo il nome e l'indirizzo del convenuto, una copia della decisione impugnata, una copia delle disposizioni degli statuti, dei regolamenti o di eventuali accordi dai quali si evince la giurisdizione del TAS, la nomina del proprio arbitro scelto tra quelli presenti nell'apposito elenco, eventuali richieste risarcitorie ed eventuale richiesta motivata di sospensione della decisione impugnata. Tuttavia, nel caso in cui il ricorso non soddisfi i precedenti parametri, l'Ufficio TAS può concedere al ricorrente un breve termine per integrare la propria dichiarazione di ricorso con le informazioni mancanti. In caso contrario, l'ufficio del tribunale non darà adito alla procedura arbitrale.⁶⁹ Inoltre, all'atto del deposito del ricorso, l'appellante è tenuto al pagamento di una tassa non rimborsabile pari a mille franchi svizzeri, pena l'improcedibilità dell'istanza.⁷⁰

⁶⁸ ANSA.IT. *Wada fa appello su assoluzione Sinner, chiede stop 1-2 anni*, https://www.ansa.it/sito/notizie/sport/tennis/2024/09/28/wada-fa-appello-su-assoluzione-sinnerchiede-stop-1-2-anni_841ae295-7f28-4207-b23b-8ef5c31ee8e5.html consultato il 08/03/2026

⁶⁹ TAS/CAS, 2025, *Code of Sports-related Arbitration*, artt. R47 – R48

⁷⁰ TAS/CAS, 2025, *Code of Sports-related Arbitration*, art. R64.1

In ogni caso, il procedimento arbitrale non viene avviato se il Presidente di Divisione appura che il ricorso è stato depositato tardivamente rispetto al termine stabilito. Tuttavia, se il procedimento è già stato avviato, una parte può richiedere al Presidente di Divisione o al Presidente del Collegio, se costituito, la sua estinzione se la dichiarazione di ricorso è tardiva. Egli, dopo aver ricevuto le osservazioni delle parti garantendo il contraddittorio, emette la propria decisione.⁷¹ Successivamente, entro dieci giorni dalla scadenza del termine per la presentazione del ricorso, il ricorrente deve depositare presso l'Ufficio TAS una memoria difensiva contenente le ragioni di fatto e di diritto alla base del ricorso oltre alle prove e al resto della documentazione incluse le generalità di eventuali testimoni ed esperti che possono essere ascoltati in udienza. In alternativa, il ricorrente deve comunicare all'Ufficio TAS, entro lo stesso termine, che la dichiarazione di ricorso è l'unico atto da lui presentato valevole anche come memoria difensiva.⁷²

In seguito, l'Ufficio TAS adotta tutte le misure necessarie per l'avvio della procedura arbitrale inoltrando, a scopo informativo, copia della dichiarazione di ricorso e della memoria difensiva all'ente che ha emesso la decisione impugnata.

Le controversie sono poi sottoposte all'organo arbitrale, generalmente un collegio composto da tre arbitri. Tuttavia, in alcuni casi è possibile che la controversia sia devoluta a un arbitro unico in presenza di un accordo fra le parti o su decisione del Presidente di Divisione tenendo conto delle circostanze.⁷³ Il convenuto è tenuto anch'egli alla nomina del proprio arbitro di parte entro dieci giorni dal ricevimento della memoria di appello. In difetto, vi provvede il Presidente di Divisione. Il terzo arbitro con funzioni di Presidente del Collegio o l'arbitro unico sono nominati dal Presidente di Divisione dopo aver consultato gli arbitri. Allo stesso modo egli effettua un controllo sui requisiti degli arbitri nominati dalle parti prima di procedere alla loro conferma. Una volta completato il collegio arbitrale, l'Ufficio TAS provvede a trasmettere il fascicolo all'organo appena costituito.⁷⁴

⁷¹ TAS/CAS, 2025, *Code of Sports-related Arbitration*, art. R49

⁷² TAS/CAS, 2025, *Code of Sports-related Arbitration*, art. R51

⁷³ TAS/CAS, 2025, *Code of Sports-related Arbitration*, art. R50

⁷⁴ TAS/CAS, 2025, *Code of Sports-related Arbitration*, artt. R52 – R54

Il convenuto, ovvero Jannik Sinner nel caso in esame, è tenuto, entro 21 giorni dalla ricezione dei motivi del ricorso, a depositare presso l'ufficio TAS una risposta contenente una memoria difensiva, un'eventuale eccezione di difetto di giurisdizione, le prove su cui intende fare affidamento oltre alle generalità di eventuali testimoni o esperti correlate, rispettivamente, da un breve riassunto dei fatti che si intendono provare e dalla relativa area di competenza. Nel caso in cui il convenuto non depositi tale risposta entro i termini stabiliti, ciò non inficia la validità del procedimento arbitrale, il quale può comunque proseguire consentendo la pronuncia del lodo. Tuttavia, il convenuto può richiedere all'ufficio TAS che il termine per il deposito della risposta sia fissato in un momento successivo al pagamento, da parte del ricorrente, della propria quota di spese. Se il convenuto solleva un'eccezione di difetto di giurisdizione del TAS, l'ufficio del Tribunale o, se già costituito, il collegio arbitrale invitano le parti a presentare osservazioni scritte a riguardo a seguito delle quali il collegio si pronuncia con una decisione preliminare o con un lodo nel merito.

A seguito del deposito della risposta le parti, salvo diverso accordo, non possono produrre ulteriori documenti o memorie né possono modificare o integrare quelle precedentemente depositate. In ogni caso, su accordo tra le parti, esse possono decidere di dare adito al *Case Management*, ovvero una fase antecedente all'udienza durante la quale esse possono discutere su aspetti procedurali, sull'assunzione delle prove e sull'organizzazione dell'udienza. Terminata questa fase, il collegio emette un'ordinanza contenente i tratti principali della controversia. Esso inoltre può cercare di risolvere il contenzioso mediante conciliazione convertendo tale accordo, con il consenso delle parti, in un lodo arbitrale. In caso contrario, il procedimento prosegue con l'udienza che il collegio può anche decidere di non tenere valutando le circostanze e dopo aver ascoltato le parti. Nel caso in cui essa si svolge, ciò avviene generalmente a porte chiuse, salvo diverso accordo tra le parti. Tuttavia, una parte può richiedere la pubblicità dell'udienza qualora si tratti di una controversia di natura disciplinare. In ogni caso, tale richiesta può essere rigettata dal collegio al fine di tutelare una serie di interessi quali la sicurezza nazionale, l'ordine pubblico, la tutela dei minori o nel caso in cui si è già tenuta un'udienza pubblica in primo grado. Inoltre, il collegio può decidere di non ammettere quelle prove che ritiene manifestamente superflue o irrilevanti ai fini della decisione così come, allo stesso

tempo, può decidere di procedere con l'udienza e con il lodo anche in caso di assenza di una delle parti o di uno dei testimoni.

Il Codice TAS conferisce all'organo arbitrale il potere di emettere una nuova decisione a sostituzione di quella impugnata o quello di annullare tale decisione rimettendo il caso al giudice precedente. La decisione è presa dal collegio applicando le relative normative e, in via sussidiaria, le norme di diritto definite dalle parti o, in assenza di tale accordo, secondo le norme del Paese in cui ha sede l'ente che ha emesso la decisione impugnata o secondo ulteriori norme definite dal collegio motivando tale scelta.

Il lodo è poi pronunciato a maggioranza degli arbitri ed è sottoscritto, datato e firmato dal Presidente del Collegio o dai due arbitri. Prima della sua emissione, tuttavia, esso viene trasmesso al Direttore Generale TAS per l'effettuazione di un controllo formale. In ogni caso il collegio può decidere di comunicare immediatamente alle parti il dispositivo riservandosi di pubblicare le motivazioni in un secondo momento. Il lodo ha efficacia vincolante tra le parti dal momento della notifica del dispositivo salvo eventuale ricorso innanzi al giudice ordinario svizzero in presenza di determinate circostanze e comunque entro 30 giorni dalla notifica. Inoltre, al fine di garantire la ragionevole durata del procedimento in relazione alle esigenze di celerità e di certezza del diritto tipiche del fenomeno sportivo, il Codice prevede la comunicazione del dispositivo entro un termine massimo di quattro mesi dalla chiusura della fase istruttoria, pena la rimozione del collegio e la riduzione del compenso degli arbitri.

Al termine della procedura arbitrale, il TAS cura la trasmissione del lodo all'organismo che ha emesso la decisione impugnata nel caso in cui esso non fosse parte del procedimento e, salvo diverso accordo tra le parti, rende pubblico il lodo o una sua sintesi mantenendo la riservatezza sugli altri elementi del fascicolo.⁷⁵

⁷⁵ TAS/CAS, 2025, *Code of Sports-related Arbitration*, artt. R55 – R59

3. *L'accordo tra Sinner e la WADA*

Come già anticipato nel paragrafo precedente, la WADA ha presentato formale ricorso innanzi al TAS avverso la decisione SR 250/2024 emessa da Sport Resolutions in data 26 settembre 2024 sancendo l'avvio della procedura arbitrale d'appello innanzi alla Corte Arbitrale dello Sport. Il procedimento, a cui il TAS ha assegnato il codice CAS 2024/A/10908, ha visto coinvolti, oltre alla WADA e al giocatore, anche l'ITIA e l'ITF in qualità di co-convenuti. Tuttavia, le informazioni che sono trapelate riguardo a tale procedimento sono limitate. Di fatto, l'accesso agli atti è riservato solo alle parti coinvolte e ai loro difensori, le udienze innanzi all'organo arbitrale si svolgono generalmente in forma privata e i lodi non sono sempre resi pubblici nella loro interezza talvolta anche al fine di tutelare i dettagli sensibili sulle parti.

Una delle informazioni che è stata svelata nel corso del procedimento è la composizione dell'organo arbitrale, in tal caso un collegio composto da tre arbitri. Tra essi figura John Dyson, l'arbitro di parte nominato da Jannik Sinner, ex giudice della Corte suprema inglese a cui è stato conferito il titolo di lord a vita. Egli, inoltre, ha preso parte a molteplici collegi arbitrali per Sport Resolutions, per il TAS e per la Football Association. Il secondo arbitro di parte, ovvero l'arbitro nominato dalla WADA, è, invece, l'israeliano Ken Lalo, Presidente della Federazione Nazionale Equestre israeliana e arbitro TAS dal 2011. Infine, il terzo arbitro con funzioni di Presidente del Collegio è Jacques Radoux che, come esaminato nel paragrafo precedente, non è nominato dalle parti ma dal Presidente della Divisione Arbitrale competente. Si tratta di un avvocato ed ex giocatore di tennis lussemburghese nonché capitano della squadra di Davis Cup dal 2008 al 2013.⁷⁶

⁷⁶ LA REPUBBLICA. *Sinner, mossa a sorpresa: schiererà davanti al Tas un 81enne ex giudice della Corte suprema inglese*, https://www.repubblica.it/sport/tennis/2025/01/17/news/sinner_scelta_tas_81enne_ex_giudice_corte_suprema_inglese-423945824/ consultato il 12/03/2026

Un'altra delle informazioni trapelata riguarda la fissazione delle date dell'udienza, prevista, inizialmente, per il 16 e il 17 aprile a porte chiuse, così come previsto dalle norme procedurali del TAS precedentemente esaminate.⁷⁷ Tuttavia, tale udienza non si è svolta in virtù di un accordo tra Sinner e la WADA sulla sanzione applicabile datato 15 febbraio 2025. La notizia è stata fornita direttamente dalla WADA attraverso un comunicato sulla propria pagina web. Tale possibilità è prevista dall'art. 10.8.2 del Codice Mondiale Antidoping, una disposizione introdotta nel 2021 e utilizzata più volte dalla WADA per far sì che casi unici, non pienamente conformi alle fattispecie previste dal *Code*, possano essere trattati in modo appropriato ed equo. Ciò è possibile, però, a condizione che tutte le parti coinvolte siano d'accordo: nel caso specifico, oltre all'accordo del giocatore e della WADA, si è reso necessario il consenso anche dell'ITIA e dell'ITF. In tali casi la sanzione è determinata tenendo conto della gravità della violazione, del riconoscimento della violazione da parte dell'atleta e sull'accettazione delle relative conseguenze. Nel comunicato ufficiale, la WADA ha specificato che Jannik Sinner non aveva alcuna intenzione di violare le normative e che non ha tratto alcun beneficio dall'esposizione al Clostebol della quale non era a conoscenza e avvenuta, ad ogni modo, a causa della negligenza di alcuni membri del suo staff. Proprio per tale ragione, la WADA ha ritenuto comunque responsabile l'atleta rispetto all'operato del suo team sostenendo, allo stesso tempo, che una sanzione pari a 12 mesi sarebbe stata piuttosto eccessiva in relazione all'unicità dei fatti non trattandosi di una vera somministrazione della sostanza ma di una mera contaminazione involontaria.⁷⁸ Di conseguenza, le parti hanno concordato l'irrogazione di un periodo di squalifica pari a tre mesi, dal 9 febbraio 2025 al 4 maggio 2025, inclusi i quattro giorni precedentemente scontati dal giocatore durante le precedenti sospensioni provvisorie. Infine, secondo quanto previsto dall'art. 10.14.2 del Codice Mondiale Antidoping, la WADA ha previsto la possibilità per l'atleta di tornare ad allenarsi nelle strutture federali a decorrere dal periodo più breve tra gli ultimi due mesi del periodo di

⁷⁷ SPORTMEDIASET. *Caso Clostebol: l'udienza di Sinner al Tas fissata per il 16 e il 17 aprile a porte chiuse*, https://www.sportmediaset.mediaset.it/tennis/caso-clostebol-l-udienza-di-sinner-al-tas-fissata-per-il-16-e-il-17-aprile-a-porte-chiuse_92377152-202502k.shtml consultato il 13/03/2026

⁷⁸ SKY SPORT. *Sinner, la Wada spiega: "Caso unico, un anno di stop sarebbe stato eccessivo"*, <https://sport.sky.it/tennis/2025/02/18/sinner-wada-squalifica-accordo> consultato il 13/03/2026

squalifica dell'atleta e l'ultimo quarto del medesimo periodo. Nello specifico, Jannik Sinner ha potuto riprendere ad allenarsi in tali strutture a partire dal 13 aprile 2025, in base all'applicazione della seconda disposizione prevista dal precedente articolo. Alla luce di quanto esposto, la WADA ha pertanto deciso di ritirare il suo ricorso al TAS ponendo fine del procedimento arbitrale.⁷⁹

4. *Profili applicativi ed evolutivi del caso Sinner*

Il caso che ha visto coinvolto Jannik Sinner e, in particolar modo, l'accordo raggiunto tra l'atleta e la WADA sono stati, per lungo tempo, al centro di un lungo dibattito pubblico e non solo. Molti atleti infatti, a seguito di tale decisione, si sono schierati dalla parte del giocatore o contro di esso sollevando critiche e dubbi più o meno legittimi sullo svolgimento dell'intero procedimento e sul suo esito. La critica maggiormente sollevata riguarda la disparità di trattamento che, secondo alcuni, il tennista altoatesino avrebbe avuto nello svolgimento del procedimento. Nello specifico, alcuni tennisti hanno lamentato l'estrema celerità con cui sono state revocate le due sospensioni provvisorie a seguito dei relativi test antidoping, le modalità con cui è stato trattato il caso fino a prima della decisione del Tribunale Indipendente e l'entità ridotta della sanzione rispetto a casi simili meno rilevanti che hanno coinvolto altri atleti. Le critiche principali sono state mosse dalla *Professional Tennis Players' Association* (PTPA), un sindacato fondato da Novak Djokovic e Vasek Pospisil, che in un comunicato ha annunciato l'attivazione di azioni legali nei confronti dei principali organi di governo del tennis internazionale (ATP, WTA, ITF,

⁷⁹ WADA. *WADA agrees to a case resolution agreement in the case of Jannik Sinner*, <https://www.wada-ama.org/en/news/wada-agrees-case-resolution-agreement-case-jannik-sinner> consultato il 13/03/2026

ITIA...). In un punto di tale comunicato viene citato anche il caso Sinner che, secondo il sindacato, è stato trattato con troppa leggerezza favorendo il tennista altoatesino, giustificando tale accusa con il fatto di non essersi mai schierato contro gli organi di governo del tennis. Nello specifico, l'ITIA ha lamentato l'assenza di un'attività investigativa da parte dell'ITIA e un'ingiustificata celerità nello svolgimento del procedimento.⁸⁰ Tuttavia, in base a quanto ampiamente esaminato finora, possiamo affermare che tali critiche sono piuttosto infondate in relazione al regolare svolgimento del procedimento, con la tesi del giocatore che è stata ritenuta attendibile da legali ed esperti, alle precedenti pronunce giurisprudenziali del TAS e all'unicità dei fatti, appurata anche dalla WADA. Proprio in virtù di tale unicità, di fatto, le parti hanno deciso di concordare una sanzione ridotta ritenendo responsabile, seppur in misura ristretta, l'atleta per l'operato del proprio staff pur avendo esercitato la massima cautela nel prevenire gli eventi poi avvenuti e dei quali non era a conoscenza né poteva esserlo.

Il caso Sinner, tuttavia, non ha impattato solo sull'opinione pubblica ma anche su altre circostanze e realtà a partire da quella del giocatore stesso. La squalifica inflittagli, infatti, gli ha impedito di prender parte a quattro dei nove tornei ATP Masters 1000 presenti nel circuito maschile: Indian Wells, Miami, Monte Carlo (unico "non obbligatorio") e Madrid. Ciò ha comportato non solo l'impossibilità di difendere i punti ATP acquisiti nella stagione precedentemente ma anche quella di percepire i relativi compensi che avrebbe potuto percepire a seguito di una sua partecipazione, più o meno proficua, ai vari tornei. Inoltre, la non partecipazione a tali tornei ha generato un'ulteriore "perdita economica" per il giocatore che non ha potuto beneficiare del bonus pool erogato dall'ATP. Si tratta di un'iniziativa promossa da alcuni anni dall'associazione attraverso la quale essa elargisce annualmente dei premi ai giocatori che durante l'anno hanno ottenuto i migliori risultati nei tornei Masters 1000 obbligatori e nelle ATP Finals per un totale di circa 21 milioni di dollari. Tali premi, tuttavia, vengono erogati integralmente solo ai

⁸⁰ EUROSPORT. *La Ptpa attacca Sinner sul caso Clostebol: è stato favorito perché "non si è mai espresso contro cartello"*, https://www.eurosport.it/tennis/la-ptpa-attacca-sinner-sul-caso-clostebol-e-stato-favorito-perche-non-si-e-mai-espresso-contro-cartello_sto23021547/story.shtml consultato il 19/03/2025

tennististi che hanno preso parte a tutti i tornei *mandatory* prevedendo, tuttavia, una loro decurtazione del 25% per un evento saltato, del 50% per due e del 75% per tre eventi saltati. Jannik Sinner non ha potuto accedere a tali premi a causa della sua assenza per squalifica ai tornei di Indian Wells, Miami e Madrid oltre al torneo di Toronto saltato per scelta tecnica dovendo rinunciare a circa 2 milioni di euro.⁸¹ Oltre alle conseguenze prettamente economiche, inoltre, non bisogna trascurare l'impatto che il caso ha avuto sulla condizione psicofisica dell'atleta tanto durante il periodo di squalifica quanto durante il periodo antecedente segnato dall'iter giudiziario prima innanzi al Tribunale Indipendente e, successivamente, innanzi al TAS.

Il caso Sinner, inoltre, ha spinto la WADA a riformare il Codice Mondiale Antidoping a partire dal 2027 apportando alcune modifiche strettamente collegate alla controversia che ha coinvolto il tennista altoatesino senza influenzare direttamente il procedimento arbitrale che invece si è svolto basandosi sulle norme in vigore in quel momento. La principale novità riguarda la definizione di prodotto contaminato che verrà estesa includendo qualsiasi fonte di contaminazione imprevedibile citando, ad esempio, la consumazione inconsapevole di cibo e bevande contaminate o l'esposizione alla sostanza proibita usata da un terzo soggetto come nel caso esaminato. L'altra principale novità riguarda, invece, l'inserimento di soglie minime al di sotto delle quali la presenza di eventuali sostanze proibite non sarà considerata punibile.⁸² La ratio di tale orientamento è individuabile nella necessità di punire una condotta rilevante in base alla normativa antidoping solo se da essa ne può derivare un potenziale danno alla salute dell'atleta, un miglioramento delle sue prestazioni sportive o una violazione dei valori sportivi, principi cardine già analizzati nel primo capitolo sui quali si basa l'intero sistema antidoping.

Un ulteriore risvolto evolutivo piuttosto recente lo si è avuto con un caso che ha visto coinvolto Juan Sebastian Dominguez Collado, un tennista guatemalteco, con best ranking al n. 1660 ATP, anch'esso positivo al Clostebol rappresentando, tra

⁸¹ LA GAZZETTA DELLO SPORT. *Sinner, la pomata costa caro: il caso Clostebol fa perdere 2 milioni a Jannik*, https://www.gazzetta.it/Tennis/ATP/08-11-2025/sinner-caso-clostebol-jannik-dovra-rinunciare-a-2-milioni-di-euro.shtml?refresh_ce consultato il 17/03/2026

⁸² SUPERTENNIS. *La WADA cambia le regole anti-doping dal 2027: i possibili effetti per Sinner*, <https://www.supertennis.tv/News/Atp/wada-codice-antidoping-sinner> consultato il 18/03/2026

l'altro, il primo tennista non italiano a risultare positivo a tale sostanza. Il campione di urine da cui è stata rilevata la presenza della sostanza proibita è stato prelevato lo scorso 2 ottobre 2025 durante un torneo M15 in Turchia. In data 19 novembre 2025, l'ITIA ha notificato la positività al giocatore infliggendoli la sospensione provvisoria che non ha formalmente contestato. Dominguez Collado, tuttavia, si è subito messo a disposizione dell'ITIA per ricostruire le circostanze che hanno portato alla positività, condizione fondamentale, come abbiamo visto, per poter beneficiare di qualsiasi attenuante assieme alla non intenzionalità dell'assunzione. Secondo il giocatore, si sarebbe trattato, anche in questo caso, di una contaminazione involontaria a seguito della rapporto prolungato del giocatore con il padre che stava usando una crema e uno spray contenente Clostebol per un trattamento consigliatogli dal medico del quale il giocatore non era a conoscenza. A supporto di tale tesi, Dominguez Collado ha presentato la prescrizione medica, le ricevute d'acquisto dei prodotti e il resto della documentazione attestante il viaggio e il soggiorno in compagnia del padre nel corso della trasferta. Inoltre, anche il laboratorio WADA di Montreal ha accertato che la concentrazione dei metaboliti del Clostebol nelle urine è compatibile con una contaminazione involontaria e con la spiegazione del giocatore. Appurata la non intenzionalità e le modalità con cui l'atleta è entrato in contatto con la sostanza l'eventuale squalifica viene quindi ridotta a due anni, come nel caso Sinner. Inoltre, come abbiamo visto, tale periodo può essere ulteriormente ridotto se viene accertata l'assenza di colpa o negligenza significativa fino ad arrivare ad una totale esclusione della squalifica applicando l'attenuante del *No Fault or Negligence*. Tale attenuante è applicabile, in base al codice, nel caso in cui l'atleta dimostri di aver adottato tutte le misure necessarie a prevenire la positività. Proprio tale circostanza è stata ritenuta applicabile dall'ITIA al caso di Dominguez Collado, così come al caso Sinner, sostenendo, in entrambi i casi, che gli atleti non potevano ragionevolmente sapere o sospettare dell'esposizione alla sostanza proibita. Pertanto, alla luce dei fatti, anche in tal caso l'ITIA ha disposto l'assoluzione del giocatore squalificando solamente i risultati conseguiti nel torneo durante il quale si è configurata la positività, nello specifico 2 punti ATP e 438 dollari. Resta ferma, anche in tal caso, la possibilità per i

soggetti legittimati ad impugnare la decisione innanzi al TAS circostanza che, in assenza di ulteriori notizie a riguardo, si presume non si sia verificata.⁸³

In conclusione, alla luce dei fatti, possiamo quindi affermare che il caso Sinner-Clostebol sia stato trattato in modo giusto e coerente alla normativa vigente ferma restando l'unicità dei fatti e del soggetto coinvolto trattandosi di un tennista che, per la gran parte del procedimento, è stato il n. 1 del ranking ATP. Da tale caso, però, possiamo anche constatare la presenza di alcune lacune, più o meno significative, nel sistema antidoping internazionale alle quali la WADA, come abbiamo visto, ha cercato di porre rimedio attraverso alcune modifiche al Codice Mondiale Antidoping che entreranno in vigore dal 1° gennaio 2027. Di fatto, l'inserimento delle soglie minime e dell'estensione della definizione di prodotto contaminato includendo altre fonti di contaminazione non sono altro che due modifiche regolamentari che scaturiscono dal caso Sinner e che mirano ad evitare, in futuro, il perseguimento di quelle positività a sostanze proibite che avvengono in modo involontario e inconsapevole senza intaccare le prestazioni degli atleti, la loro salute e i valori dello sport.

⁸³ UBITENNIS. *Antidoping: assolto Dominguez Collado, positivo al clostebol*, <https://www.ubitennis.com/blog/2026/02/10/antidoping-assolto-dominguez-collado-positivo-al-clostebol/> consultato il 18/03/2026

BIBLIOGRAFIA

- COCCIA M., 2010, *La lotta internazionale contro il doping*, in GREPPI E., VELLANO M., a cura di, *Diritto internazionale dello sport*, Giappichelli Editore, Torino
- FUMAGALLI L., 2010, *La giurisdizione sportiva internazionale*, in GREPPI E., VELLANO M., a cura di, *Diritto internazionale dello sport*, Giappichelli Editore, Torino
- INTERNATIONAL TENNIS INTEGRITY AGENCY, 2025, *Tennis Anti-Doping Programme*
- ITIA, SR 250/2024, <https://www.itia.tennis/media/yzgd3xoz/240819-itia-v-sinner.pdf>
- ITIA. Website, *2024 Annual Review*, <https://www.itia.tennis/media/ommjl12w/itia-annual-review-2024.pdf>
- ITIA. Website, *About*, <https://www.itia.tennis/about/>
- Legge 14 dicembre 2000, n. 376 “Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping”
- Legge costituzionale 26 settembre 2023 n. 1 “Modifica all'articolo 33 della Costituzione, in materia di attività sportiva”
- SPORT RESOLUTIONS. Website, *About us*, <https://www.sportresolutions.com/about/sport-resolutions>
- TAS/CAS, 2025, *Code of Sports-related Arbitration*
- TAS/CAS. Website, *Origins*, <https://www.tas-cas.org/en/general-information/history>
- TAS/CAS. Website, *The 1994 reform*, <https://www.tas-cas.org/en/general-information/history>
- TAS/CAS. Website, *The Court*, <https://www.tas-cas.org/en/general-information/the-court>
- TAS/CAS. Website, *The early year of CAS*, <https://www.tas-cas.org/en/general-information/history>
- UNESCO. Website, *International Convention against Doping in Sport*, <https://www.unesco.org/en/convention-against-doping-sport>
- WADA, *World Anti-Doping Code*, 2021
- WADA. Website, *Governance*, <https://www.wada-ama.org/en/who-we-are/governance>

SITOGRAFIA

ANSA.IT. *Wada fa appello su assoluzione Sinner, chiede stop 1-2 anni,*

https://www.ansa.it/sito/notizie/sport/tennis/2024/09/28/wada-fa-appello-su-assoluzione-sinnerchiede-stop-1-2-anni_841ae295-7f28-4207-b23b-8ef5c31ee8e5.html

EUROSPORT. *La Ptpa attacca Sinner sul caso Clostebol: è stato favorito perchè "non si è mai espresso contro cartello",* https://www.eurosport.it/tennis/la-ptpa-attacca-sinner-sul-caso-clostebol-e-stato-favorito-perche-non-si-e-mai-espresso-contro-cartello_sto23021547/story.shtml

GEOPOP. *Cos'è il clostebol, lo steroide anabolizzante del caso Sinner,*

<https://www.geopop.it/cose-il-clostebol-lo-steroidi-anabolizzante-del-caso-sinner/>

GIURIDICAMENTE. *Cosa si intende col termine Doping?,*

<https://www.giuridicamente.com/1/cosa-si-intende-col-termini-doping/>

LA GAZZETTA DELLO SPORT. *Sinner, la pomata costa caro: il caso Clostebol fa perdere 2 milioni a Jannik,* https://www.gazzetta.it/Tennis/ATP/08-11-2025/sinner-caso-clostebol-jannik-dovra-rinunciare-a-2-milioni-di-euro.shtml?refresh_ce

LA REPUBBLICA. *Sinner, mossa a sorpresa: schiererà davanti al Tas un 81enne ex giudice della Corte suprema inglese,*

https://www.repubblica.it/sport/tennis/2025/01/17/news/sinner_scelta_tas_81enne_ex_giudice_corte_suprema_inglese-423945824/

LAWINSPORT. *The Court Of Arbitration For Sport (CAS) Lifts The Suspension Of The Brazilian Swimmer Gabriel Da Silva Santos,*

<https://www.lawinsport.com/topics/news/item/the-court-of-arbitration-for-sport-cas-lifts-the-suspension-of-the-brazilian-swimmer-gabriel-da-silva-santos>

MIGLIETTA A.. *Il Doping: un fenomeno complesso,* in CONI.IT,

https://www.coni.it/images/rivistadirittosportivo/ultime_novita/2025/IL_DOPING_UN_FENOMENO_COMPLESSO.pdf

RUBENNI M. G.. *Il doping. Definizione, aspetti normativi, classi di sostanze vietate,*

https://www.simg.it/Riviste/rivista_simg/2006/05_2006/7.pdf

SKY SPORT. *Doping, Gasquet assolto da positività a cocaina,*

https://sport.sky.it/tennis/2009/12/17/doping_tennis_gasquet_assolto

SKY SPORT. *Sinner, la Wada spiega: "Caso unico, un anno di stop sarebbe stato*

eccessivo", <https://sport.sky.it/tennis/2025/02/18/sinner-wada-squalifica-accordo>

SPORT MEDIASET. *Caso Clostebol: l'udienza di Sinner al Tas fissata per il 16 e il 17*

aprile a porte chiuse, [https://www.sportmediaset.mediaset.it/tennis/caso-clostebol-l-](https://www.sportmediaset.mediaset.it/tennis/caso-clostebol-l-udienza-di-sinner-al-tas-fissata-per-il-16-e-il-17-aprile-a-porte-chiuse_92377152-202502k.shtml)

[udienza-di-sinner-al-tas-fissata-per-il-16-e-il-17-aprile-a-porte-chiuse_92377152-](https://www.sportmediaset.mediaset.it/tennis/caso-clostebol-l-udienza-di-sinner-al-tas-fissata-per-il-16-e-il-17-aprile-a-porte-chiuse_92377152-202502k.shtml)

[202502k.shtml](https://www.sportmediaset.mediaset.it/tennis/caso-clostebol-l-udienza-di-sinner-al-tas-fissata-per-il-16-e-il-17-aprile-a-porte-chiuse_92377152-202502k.shtml)

SUPERTENNIS. *Indian Wells, 2024, il prize money: quanto possono guadagnare*

Sinner e Paolini, [https://www.supertennis.tv/News/Atp/indian-wells-2024-prize-](https://www.supertennis.tv/News/Atp/indian-wells-2024-prize-money-dettagli-turni)

[money-dettagli-turni](https://www.supertennis.tv/News/Atp/indian-wells-2024-prize-money-dettagli-turni)

SUPERTENNIS. *La WADA cambia le regole anti-doping dal 2027: i possibili effetti per*

Sinner, <https://www.supertennis.tv/News/Atp/wada-codice-antidoping-sinner>

SUPERTENNIS. *Sinner, la WADA non fa ricorso ma il caso non è chiuso: le ultime*

novità, <https://www.supertennis.tv/News/Atp/sinner-wada-niente-ricorso>

UBITENNIS. *Antidoping: assolto Dominguez Collado, positivo al clostebol,*

[https://www.ubitennis.com/blog/2026/02/10/antidoping-assolto-dominguez-collado-](https://www.ubitennis.com/blog/2026/02/10/antidoping-assolto-dominguez-collado-positivo-al-clostebol/)

[positivo-al-clostebol/](https://www.ubitennis.com/blog/2026/02/10/antidoping-assolto-dominguez-collado-positivo-al-clostebol/)

UBITENNIS., *C'è un nuovo organo contro la corruzione nel tennis,*

[https://www.ubitennis.com/blog/2020/12/17/ce-un-nuovo-organo-contro-la-](https://www.ubitennis.com/blog/2020/12/17/ce-un-nuovo-organo-contro-la-corruzione-nel-tennis/)

[corruzione-nel-tennis/](https://www.ubitennis.com/blog/2020/12/17/ce-un-nuovo-organo-contro-la-corruzione-nel-tennis/)

WADA. *WADA agrees to a case resolution agreement in the case of Jannik Sinner,*

[https://www.wada-ama.org/en/news/wada-agrees-case-resolution-agreement-case-](https://www.wada-ama.org/en/news/wada-agrees-case-resolution-agreement-case-jannik-sinner)

[jannik-sinner](https://www.wada-ama.org/en/news/wada-agrees-case-resolution-agreement-case-jannik-sinner)